

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE MEDIANTE SCORPORO DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

IN FAVORE DI GHIBLI LEASECO S.R.L.

ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501-*ter*, 2505, 2506.1 e 2506-*bis* del codice civile

5/1/97

al

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE MEDIANTE SCORPORO DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

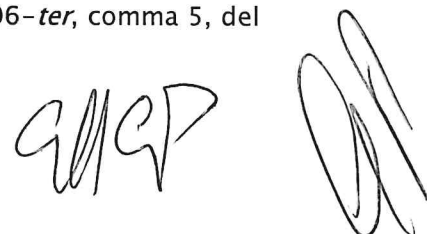
IN FAVORE DI GHIBLI LEASECO S.R.L.

Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito **"ISP"** o la **"Società Scissa"**) e l'amministratore unico di Ghibli LeaseCo S.r.l. (**"Leaseco"** o anche la **"Società Beneficiaria"**)

PREMESSO CHE

- (i) la Società Scissa è una banca ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il **"TUB"**);
- (ii) la Società Beneficiaria è una società veicolo d'appoggio, costituita ai sensi dell'art. 7.1, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999 n. 130 come successivamente modificata e integrata (la **"Legge sulla Cartolarizzazione"**), il cui capitale sociale – alla data di efficacia della Scissione (come di seguito definita) – sarà interamente detenuto da ISP a seguito del realizzarsi della Condizione Acquisto Totalitario di cui al successivo Articolo 9(ii);
- (iii) la Società Scissa intende procedere a un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, avente a oggetto, *inter alia*, la cessione di un portafoglio di crediti pecuniari di propria titolarità (i **"Crediti Leasing"**) derivanti da contratti di locazione finanziaria (i **"Contratti di Leasing"**) i cui debitori sono classificati prevalentemente quali "in sofferenza" (i **"Debitori"**) in conformità alla Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (*Matrice dei Conti*), come successivamente modificata e integrata, a favore di Ghibli SPV S.r.l., società costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (la **"SPV 130"** e, tale operazione, l'**"Operazione di Cartolarizzazione"**);
- (iv) nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione, ISP intende trasferire alla Leaseco, *inter alia*, i beni immobili e mobili (registrati e non) oggetto dei Contratti di Leasing da cui originano i Crediti Leasing di titolarità della Società Scissa (i **"Beni Leasing"**), nonché tutti i rapporti giuridici (attivi e passivi) di titolarità della Società Scissa derivanti da, o connessi a, tali Contratti di Leasing da cui originano i Crediti Leasing e/o dai Beni Leasing, ivi incluse le Passività Assunte (come di seguito definite) e ad eccezione dei Crediti Leasing e delle Passività Escluse (come di seguito definite) (i **"Rapporti Giuridici"**);
- (v) nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione si intende procedere, *inter alia*, alla scissione parziale mediante scorporo ai sensi dell'art. 2505, comma 2, e degli artt. 2506-*ter*, ultimo comma, e 2506.1, del codice civile di ISP, a favore della Società Beneficiaria, di un compendio avente a oggetto specifiche attività, passività e rapporti – comprendente, tra l'altro, i Beni Leasing e i Rapporti Giuridici (la **"Scissione"**);

- (vi) nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione taluni Beni Leasing e Rapporti Giuridici derivanti dai Contratti di Leasing da cui originano i Crediti Leasing potrebbero essere oggetto di cessione (l'"Operazione di Cessione"), entro la data di efficacia della Scissione (inclusa), ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.1, commi 4 e 5, della Legge sulla Cartolarizzazione e dall'art. 58 del TUB;
- (vii) i Beni Leasing e i relativi Rapporti Giuridici inclusi nel Compendio Scisso (come *infra* definito) dovranno pertanto intendersi come tutti quelli non interessati dall'Operazione di Cessione;
- (viii) in considerazione della partecipazione alla Scissione di ISP, ai sensi del TUB, il deposito del presente Progetto di Scissione (come *infra* definito) presso i registri delle imprese competenti è subordinato all'avveramento della Condizione Autorizzazione BCE (come *infra* definita);
- (ix) in conformità all'art. 2506-*bis*, comma 4, ultimo periodo, del codice civile, nel presente Progetto di Scissione non sono riportate le informazioni indicate nei numeri 3), 4), 5) e 7) dell'art. 2501-*ter*, primo comma del codice civile e, ai sensi dell'art. 2506-*ter*, comma 3, del codice civile, non sono state redatte le situazioni patrimoniali previste dall'art. 2501-*quater* del codice civile, né le relazioni previste dagli artt. 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del codice civile;
- (x) inoltre, tenuto conto che l'efficacia della Scissione è subordinata all'avveramento della Condizione Acquisto Totalitario (come *infra* definita), e che, pertanto, alla data di efficacia della Scissione la Società Beneficiaria sarà interamente controllata dalla Società Scissa, la decisione di Scissione di cui all'art. 2502 del codice civile sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società Scissa in conformità a quanto previsto dall'art. 2505, comma 2, del codice civile e dall'art. 18.2.2, lett. m, dello statuto della Società Scissa;
- (xi) il Consiglio di Amministrazione della Società Scissa, all'unanimità, e il socio unico della Società Beneficiaria hanno preventivamente rinunciato ai termini di 30 (trenta) giorni che devono intercorrere (i) tra la data di iscrizione del Progetto di Scissione nel registro delle imprese competente e la data fissata per la decisione in ordine alla Scissione, ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 4, del codice civile (applicabile alla scissione in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2506-*bis*, comma 5, del codice civile e fermo restando il termine di 8 (otto) giorni dal deposito del Progetto di Scissione nel registro delle imprese competente di cui all'art. 2505, comma 3, del codice civile), nonché (ii) tra la data di deposito, in copia, del Progetto di Scissione nella sede sociale delle società partecipanti alla Scissione e la data fissata per la decisione in ordine alla Scissione ai sensi dell'art. 2501-*septies*, comma 1, del codice civile (applicabile alla scissione in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2506-*ter*, comma 5, del codice civile)



hanno redatto e predisposto il seguente progetto di scissione, ai sensi degli artt. 2501-ter, 2505 e 2506-bis del codice civile (il “**Progetto di Scissione**”).

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1. Società Scissa

Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale di Euro 10.408.491.333,68, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158, banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2. Società Beneficiaria

Ghibli LeaseCo S.r.l., una società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi dell'articolo 7.1, commi 4 e 5, della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Milano, Corso Monforte 52, capitale sociale pari a Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14701710965, che – alla data di efficacia della Scissione, a seguito del realizzarsi della Condizione Acquisto Totalitario – sarà partecipata interamente da ISP.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

2.1. Statuto della Società Scissa

Lo Statuto della Società Scissa non subirà modificazioni per effetto della Scissione e rimarrà pertanto in vigore quello vigente al momento di approvazione del presente Progetto di Scissione qui allegato sotto la lettera “A”.

2.2. Statuto della Società Beneficiaria

Lo Statuto della Società Beneficiaria non subirà modificazioni per effetto della Scissione e rimarrà pertanto in vigore quello vigente al momento di approvazione del presente Progetto di Scissione qui allegato sotto la lettera “B”.

3. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE

Subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive (come *infra* definite) di cui al successivo Paragrafo 9, alla Società Beneficiaria verrà assegnato, per effetto della Scissione, un compendio così composto (il “**Compendio Scisso**”):

- (a) le attività finanziarie (esclusivamente costituite da crediti verso banche, rappresentanti una quota parte della corrispondente voce dell'attivo della Società Scissa) connesse all'Operazione di Cartolarizzazione;
- (b) le passività finanziarie connesse all'Operazione di Cartolarizzazione (saldi avere, altri depositi cauzionali e acconti/caparre ricevuti in relazione a future vendite e/o a contratti di affitto in essere di Beni Leasing, incassi da allocare di cui alla successiva lettera (c) rappresentanti una quota parte della corrispondente voce del passivo della Società Scissa), il cui valore è indicativamente pari, alla data del 31 dicembre 2025, a Euro 1.043.802,00 (un milione quarantatremilaottocentodue/00 Euro) (il "**Valore di Riferimento**");
- (c) i Beni Leasing i quali:
 - (i) siano oggetto dei Contratti di Leasing da cui derivano i Crediti Leasing identificati con il rispettivo codice numerico nell'Allegato "C" al presente Progetto di Scissione (i "**Crediti Leasing Rilevanti**");
 - (ii) non siano oggetto dell'Operazione di Cessione;
 tali Beni Leasing si identificano quali i "**Beni Leasing Oggetto di Scissione**";
- (d) i Rapporti Giuridici – non già oggetto dell'Operazione di Cessione – (i "**Rapporti Giuridici Oggetto di Scissione**"), tra i quali:
 - (d.1) dovranno intendersi ricompresi i rapporti giuridici (attivi e passivi) della Società Scissa derivanti dal contratto di gestione (il "**Contratto di Gestione**") che sarà sottoscritto – immediatamente prima della stipula dell'atto di Scissione – tra, *inter alios*, ISP e la SPV 130, ai sensi del quale ISP si impegnerà a titolo oneroso e a fronte di un corrispettivo a svolgere determinate attività a beneficio della SPV 130 tra cui, *inter alia*, le seguenti: (a) reimpossessarsi dei Beni Leasing Oggetto di Scissione; (b) compiere tutte le attività necessarie al fine di regolarizzarli; (c) gestirli, venderli e/o ricollocarli; (d) riscuotere i proventi derivanti dalla loro gestione, vendita e/o ricollocazione; (e) trasferire tali proventi alla SPV 130 fino a concorrenza dell'ammontare dei relativi Crediti Leasing Rilevanti e, per l'eventuale eccesso, al relativo Debitore; e
 - (d.2) dovranno intendersi ricomprese le "**Passività Assunte**" intese quali tutte le obbligazioni, i rischi, i debiti, i diritti di indennizzo, le

Handwritten signatures and initials, including 'GP' and a large stylized signature.

indennità, le restituzioni e le responsabilità della Società Scissa (in ogni caso, sia che sorgano prima, alla o dopo la data del 31 dicembre 2025 (la **"Data di Valutazione"**)), derivanti da e/o discendenti dalla risoluzione dei Contratti di Leasing o dal relativo scioglimento (o da contratti collegati ai Contratti di Leasing divenuti di titolarità della Società Scissa per effetto della risoluzione del relativo Contratto di Leasing) e dai Rapporti Giuridici e Beni Leasing, inclusa:

- (i) qualsiasi responsabilità derivante e/o conseguente al diritto di proprietà dei (o ad altri diritti reali sui) Beni Leasing;
- (ii) qualsiasi responsabilità in caso di mancata o ritardata vendita o cattiva gestione dei Beni Leasing o derivante dall'onere di recupero dei Beni Leasing;
- (iii) ogni responsabilità derivante dall'obbligo di rimborsare ai Debitori, ai sensi dell'articolo 1526 del codice civile, le rate già pagate dai Debitori ai sensi del relativo Contratto di Leasing;
- (iv) qualsiasi obbligazione di pagamento a favore del Debitore dell'intero, o di una parte del prezzo di vendita di un Bene Leasing al momento di tale vendita a terzi che sia sorta ai sensi del relativo Contratto di Leasing ovvero di qualsiasi previsione di legge applicabile, incluso l'articolo 1526 del codice civile, l'articolo 72-quater e 169-bis della legge fallimentare e l'articolo 1, paragrafo 138 e 139 della legge n. 124 del 2017; e
- (v) qualsiasi altra responsabilità contrattuale o ai sensi di legge accessoria o connessa ai Contratti di Leasing;

ad eccezione delle Passività Escluse (come di seguito definite);
e

(d.3) sarà invece esclusa qualsiasi passività della Società Scissa relativa a fatti antecedenti alla data di efficacia della Scissione, ivi incluse, ove non rientranti tra le Passività Assunte, quelle derivanti dalla risoluzione o dallo scioglimento dei Contratti di Leasing intervenuti anteriormente alla data di efficacia della Scissione, relativa a:

- (i) qualsiasi responsabilità relativa a procedimenti penali o indagini (incluse eventuali misure cautelari nei confronti della Società Scissa) per fatti compiuti dalla Società Scissa e/o dai suoi legali rappresentanti, procuratori, dipendenti, agenti o

mandatari qualora tali responsabilità derivino da fatti o condotte relative ai Crediti Leasing Rilevanti, ai Beni Leasing e ai Contratti di Leasing;

- (ii) qualsiasi responsabilità risarcitoria o restitutoria derivante da pretese accertate giudizialmente (anche in via non definitiva) avanzate dai Debitori in relazione ad usura, capitalizzazione degli interessi, rideterminazione del tasso di interesse applicato per indeterminatezza ed erronea indicazione dello stesso, l'ammontare delle quali pretese ecceda l'ammontare dovuto alla SPV 130 in relazione ai Crediti Leasing trasferiti alla SPV 130 nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione, restando invece inteso che qualunque responsabilità per i titoli sopra indicati che può essere oggetto di compensazione fino all'importo dovuto alla SPV 130 in relazione ai Crediti Leasing vantati nei confronti del medesimo Debitore non costituisce una Passività Esclusa (e, per l'effetto, si intende espressamente rientrate nelle Passività Assunte);
- (iii) senza pregiudizio per quanto previsto dal precedente punto (ii), qualsiasi ulteriore responsabilità risarcitoria e/o restitutoria (senza pregiudizio per quanto previsto dalla definizione di Passività Assunte) della Società Scissa derivante da violazione dei Contratti di Leasing e qualsiasi passività relativa ad azioni revocatorie o restitutorie – diverse da quelle incluse nella definizione di Passività Assunte relative ad importi incassati dalla Società Scissa in relazione ai Crediti Leasing Rilevanti fino alla Data di Valutazione (inclusa), fermo restando quanto di seguito previsto;
- (iv) qualsiasi responsabilità della Società Scissa derivante da azioni promosse dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. aventi ad oggetto la restituzione di incentivi versati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. alla Società Scissa fino alla Data di Valutazione;
- (v) qualsiasi responsabilità, diversa dalle responsabilità di cui ai precedenti paragrafi da (i) a (iv) sopra e dalle Passività Assunte, (a) relativa a qualsiasi causa passiva di natura extracontrattuale pendente alla data di efficacia della Scissione nei confronti della Società Scissa o (b) altrimenti imputabile alla Società Scissa per frode, colpa, dolo o violazione di norme imperative (le "**Passività Escluse**").

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ai fini del punto (iii) che precede, fermo restando quanto previsto dalle definizioni di Passività Escluse e Passività Assunte nonché l'allocazione delle stesse tra Società Scissa e Società Beneficiaria:

- (a) la Società Scissa sarà responsabile in via esclusiva, tenendo indenne la SPV 130 anche per le spese, per (i) le azioni revocatorie e/o restitutorie eventualmente promosse (anche dopo la data di efficacia della Scissione) con riguardo ai Crediti Leasing in relazione a pagamenti ricevuti dalla Società Scissa fino alla Data di Valutazione (inclusa), e (ii) ferma restando, e senza pregiudizio per, l'assunzione delle Passività Assunte da parte della Leaseco, i giudizi passivi rappresentati da tutti i procedimenti giudiziali promossi su iniziativa dei Debitori (inclusi eventuali coobbligati) in relazione ai Crediti Leasing per comportamenti ascrivibili esclusivamente alla Società Scissa (o ai suoi danti causa) posti in essere prima della data di efficacia della Scissione in via autonoma rispetto alle azioni recuperatorie eventualmente incardinate dalla Società Scissa o ai suoi danti causa (a scopo di chiarezza si precisa che le opposizioni e/o le domande riconvenzionali poste nell'ambito dei procedimenti giudiziali già avviati non sono ritenute azioni poste in via autonoma); e
- (b) la SPV 130 sarà responsabile in via esclusiva, tenendo indenne la Società Scissa anche per le spese, per (i) ogni azione revocatoria e/o restitutoria con riguardo ai Crediti Leasing in relazione a incassi e pagamenti ricevuti in relazione ai Crediti Leasing dalla SPV 130 dopo la Data di Valutazione (esclusa), e (ii) i giudizi passivi rappresentati da tutti i procedimenti giudiziali instaurati nei confronti della SPV 130 per comportamenti ascrivibili esclusivamente alla SPV 130 (o ai suoi delegati).

Resta fermo che le eventuali variazioni – riconducibili alla naturale dinamica del Compendio Scisso – che risultassero tra il Valore di Riferimento delle passività finanziarie oggetto di Scissione e la valorizzazione delle medesime alla data in cui la Scissione medesima avrà efficacia, come risulterà dalla situazione patrimoniale da redigersi a cura delle società partecipanti all'operazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia della Scissione, verranno compensate a valere sulla voce di "attività finanziarie", per modo che il valore patrimoniale netto del Compendio Scisso sia sempre pari a Euro 0,00 (zero virgola zero).

Il tutto avendo presente che il valore dei Beni Leasing Oggetto di Scissione, dei Rapporti Giuridici Oggetto di Scissione e del Contratto di Gestione non sono riflessi patrimonialmente nella contabilità della Società Scissa.

Si evidenzia inoltre che il valore economico del Compendio Scisso è pari a Euro 78.184,00 (settantottomilacentottantaquattro/00), come attestato nella relazione rilasciata da Deloitte Advisory S.r.l. S.B. in data 12 maggio 2026. Tale valore è stato determinato attualizzando i redditi netti futuri connessi al Contratto di Gestione. Conseguentemente, nel contesto della Scissione il patrimonio netto della Società Beneficiaria verrà incrementato di un importo corrispondente al valore economico del Compendio Scisso che sarà interamente imputato a riserva sovrapprezzo.

Nessun effetto patrimoniale si registrerà nella Società Scissa, considerato il valore pari a Euro 0,00 (zero virgola zero) del Compendio Scisso assegnato nell'ambito dell'operazione.

In conseguenza di quanto precede, a seguito dell'assegnazione del Compendio Scisso, la Società Beneficiaria evidenzierà un patrimonio netto di Euro 88.184,00 (ottantottomilacentottantaquattro/00) così ripartito:

- (a) quanto ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) a capitale sociale;
- (b) quanto ai residui Euro 78.184,00 (settantottomilacentottantaquattro/00) a riserva.

4. **RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA**

La Scissione sarà effettuata mediante scorporo ai sensi dell'art. 2506.1 del codice civile, senza aumento del capitale sociale nominale della Società Beneficiaria e mediante integrale imputazione del Compendio Scisso a patrimonio netto, attesa l'irrilevanza, nel caso di specie, del rapporto di cambio in quanto – alla data di efficacia della Scissione – la Società Beneficiaria sarà interamente posseduta dalla Società Scissa.

Alla luce di quanto precede nel contesto della Scissione (i) non sarà necessario aumentare il capitale sociale nominale della Società Beneficiaria (ii) non sarà necessario assegnare quote della Società Beneficiaria alla Società Scissa e, di conseguenza, (iii) non sarà previsto alcun concambio.

5. **DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE EMESSE A SERVIZIO DELLA SCISSIONE**

In considerazione del fatto che il capitale sociale della Società Beneficiaria non sarà aumentato e, conseguentemente, non saranno assegnate nuove quote della Società Beneficiaria ai soci della Società Scissa, la previsione di cui all'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 5, del codice civile non risulta applicabile alla Scissione.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE E DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ SCISSA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

La decorrenza degli effetti giuridici della Scissione di cui al presente Progetto di Scissione sarà stabilita nell'atto di scissione e in ogni caso subordinata all'avveramento delle Condizioni Sospensive (come di seguito definite). La data di efficacia della Scissione potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2506-*quater* del codice civile.

Le operazioni della Società Scissa saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria, anche ai fini fiscali, a partire dalla data degli effetti giuridici dell'operazione.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE

Non vi sono, né sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote nelle società partecipanti alla Scissione.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

9. CONDIZIONI SOSPENSIVE

L'efficacia della Scissione è sospensivamente condizionata:

- (i) all'ottenimento da parte di ISP dell'autorizzazione alla Scissione da parte della BCE ai sensi dell'art. 57 del TUB (la "**Condizione Autorizzazione BCE**");
- (ii) all'acquisto da parte della Società Scissa dell'intero capitale sociale della Società Beneficiaria (la "**Condizione Acquisto Totalitario**" e, unitamente alla Condizione Autorizzazione BCE, le "**Condizioni Sospensive**").

La Condizione Autorizzazione BCE dovrà avverarsi prima del deposito del Progetto di Scissione presso i competenti Registri delle Imprese ai sensi degli

artt. 2501-*ter* e 2506-*bis* del codice civile, mentre la Condizione Acquisto Totalitario dovrà avverarsi entro la data della delibera sulla Scissione.

10. DEPOSITO DEL PROGETTO DI SCISSIONE

In conformità a quanto previsto agli artt. 2501-*ter* e 2506-*bis*, ultimo comma, del codice civile, subordinatamente all'avveramento della Condizione Autorizzazione BCE, il Progetto di Scissione verrà depositato, ai fini della relativa iscrizione, presso il Registro delle Imprese di Torino e di Milano Monza Brianza Lodi.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici al Progetto di Scissione così come agli allegati dello stesso, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero connessi e/o conseguenti all'Operazione di Cartolarizzazione.

11. TRATTAMENTO FISCALE

L'operazione di Scissione non è considerata cessione di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *h*, del D.P.R. n. 633/1972, ed è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Torino 19 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

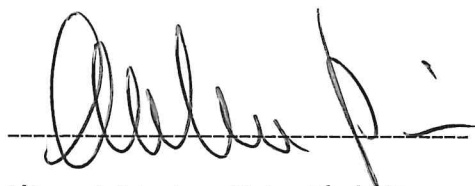


Il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro




Conegliano, 22 maggio 2026

Per Ghibli LeaseCo S.r.l.



L'Amministratore Unico Blade Management S.r.l. in persona di Andrea Perin

Elenco allegati:

Allegato A – Statuto della Società Scissa

Allegato B – Statuto della Società Beneficiaria

Allegato C – Crediti Leasing Rilevanti

Allegato A

STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA

CMGF

AD

INTESA SANPAOLO

Statuto

Statuto

Iscritto presso il Registro delle Imprese di Torino
in data 14 maggio 2026

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari – Sede sociale Torino, Piazza San Carlo n. 156 - capitale sociale euro 10.408.491.333,68, numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158, Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) – aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361

GMCF

INTESA SANPAOLO S.p.A.

STATUTO

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

- | | |
|-------------|----------------|
| Articolo 1. | Denominazione. |
| Articolo 2. | Sede. |
| Articolo 3. | Durata. |

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

- | | |
|-------------|------------------|
| Articolo 4. | Oggetto sociale. |
|-------------|------------------|

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

- | | |
|-------------|----------------------------|
| Articolo 5. | Capitale sociale. |
| Articolo 6. | Domicilio degli azionisti. |

TITOLO IV

ASSEMBLEA

- | | |
|--------------|--|
| Articolo 7. | Assemblea. |
| Articolo 8. | Convocazione. |
| Articolo 9. | Intervento in assemblea e voto. |
| Articolo 10. | Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario. |
| Articolo 11. | Validità delle deliberazioni. |

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- | | |
|--------------|--|
| Articolo 12. | Sistema monistico. |
| Articolo 13. | Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione. |
| 13.1. | Composizione. |
| 13.2. | Durata. |
| 13.3. | Integrazione. |

-
- 13.4. Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 13.5. Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
 - 13.6. Perdita dei requisiti.
 - 13.7. Segretario del Consiglio di Amministrazione.
 - Articolo 14. Elezione del Consiglio di Amministrazione.
 - 14.1. Liste di candidature.
 - 14.2. Votazione.
 - 14.3. Parità di quoziente e ballottaggio.
 - 14.4. Meccanismo suppletivo.
 - 14.5. Completamento degli assetti.
 - 14.6. Lista unica.
 - 14.7. Assenza di liste.
 - 14.8. Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti.
 - Articolo 15. Cessazione dalla carica.
 - 15.1. Simul stabunt simul cadent.
 - 15.2. Revoca.
 - 15.3. Sostituzioni.
 - Articolo 16. Rimborsi spese, compensi e remunerazioni per le cariche sociali.
 - 16.1. Rimborsi spese.
 - 16.2. Compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 - 16.3. Compenso dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.
 - 16.4. Remunerazione per particolari cariche.
 - Articolo 17. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
 - 17.1. Convocazione.
 - 17.2. Cadenza.
 - 17.3. Richiesta di convocazione.
 - 17.4. Luogo.
 - 17.5. Avviso di convocazione.
 - 17.6. Riunioni.
 - 17.7. Assistenza alle riunioni.
 - 17.8. Validità e maggioranza.
 - 17.9. Deliberazioni a maggioranza qualificata.
 - 17.10. Interessi dei Consiglieri di Amministrazione.
 - 17.11. Regolamento consiliare.
 - Articolo 18. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.
 - 18.1. Compiti del Consiglio di Amministrazione.
 - 18.2. Competenze non delegabili.
 - 18.3. Incarichi specifici.

18.4. Credito speciale e agevolato.

Articolo 19. Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.1. Competenze.

19.2. Poteri suppletivi in caso di urgenza.

19.3. Vice – Presidenti.

Articolo 20. Consigliere Delegato.

20.1. Nomina e poteri.

20.2. Funzioni.

20.3. Informativa.

Articolo 21. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Articolo 22. Rappresentanza. Firma sociale.

22.1. Presidente del Consiglio di Amministrazione.

22.2. Consigliere Delegato.

22.3. Altri soggetti.

Articolo 23. Comitato per il Controllo sulla Gestione.

23.1. Funzioni.

23.2. Organizzazione.

23.3. Rapporti con le società di revisione legale e con i preposti al controllo interno.

23.4. Raccordo di gruppo.

23.5. Poteri del Comitato.

Articolo 24. Comitati consiliari obbligatori.

Articolo 25. Comitato Nomine.

Articolo 26. Comitato Remunerazione.

Articolo 27. Comitato Rischi.

Articolo 28. Altri Comitati.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI

Articolo 29. Bilancio e utili.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIoglimento. RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

Articolo 31. Recesso.

Articolo 32. Scioglimento.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, ai sensi della normativa vigente, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza della normativa vigente e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.



4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 10.408.491.333,68, diviso in n. 17.479.423.619 azioni ordinarie prive del valore nominale.

5.2.- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa vigente.

5.3.- L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2022, le cui deliberazioni sono state aggiornate dall'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2026, ha conferito al Consiglio di Amministrazione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, entro il 29 aprile 2027, anche in più tranches, di massimi Euro 230.000.000,00, mediante emissione di un numero massimo di 145.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2022-2025 denominato "Performance Share Plan", alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal piano stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un importo massimo di utili e/o riserve di utili, quali risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato, corrispondente al valore nominale inespresso delle azioni emesse al momento dell'esercizio della delega; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili e ad aggiornare di conseguenza il presente Articolo 5.

5.4.- L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2026 ha approvato l'annullamento di massime n. 800.000.000 azioni proprie Intesa Sanpaolo, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega al Presidente e al Consigliere Delegato e CEO anche in via disgiunta tra loro, ad eseguire tale annullamento, in una

o più volte, entro il 23 ottobre 2026 e ad aggiornare il presente articolo 5 a seguito delle variazioni del numero di azioni indicate al comma 1 e della ultimazione delle operazioni di annullamento.

5.5.- L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2026 ha conferito al Consiglio di Amministrazione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 30 ottobre 2027, anche in più tranche, mediante emissione di un numero massimo di 76.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, con godimento regolare, da assegnare ai dipendenti destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "LECOIP 2026-2029", alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal piano stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un importo massimo di utili e/o riserve di utili, quali risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato, corrispondente al valore nominale inespresso delle azioni emesse al momento dell'esercizio della delega; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili, e ad aggiornare di conseguenza il presente Articolo 5.

5.6.- L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2026 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, entro il 30 ottobre 2027, per un importo massimo, inclusivo del sovrapprezzo, di Euro 720.000.000, con esclusione del diritto di opzione, a favore dei dipendenti destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "LECOIP 2026-2029", in via scindibile, in una o più volte, con emissione di massime numero 170.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "LECOIP 2026-2029". L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; tale prezzo sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere complessivamente inferiore all'importo dell'aumento; (ii) stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "LECOIP 2026-2029", alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale; e (iv) aggiornare di conseguenza il presente Articolo 5.

5.7.- L'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2026 ha conferito al Consiglio di Amministrazione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, entro il 30 aprile 2031, anche in più tranche, mediante emissione di un numero massimo di 62.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le

stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "Performance Share Plan 2026-2029", alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal piano stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato, corrispondente al valore nominale inespresso delle azioni emesse al momento dell'esercizio della delega; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili e ad aggiornare di conseguenza il presente Articolo 5.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio e delibera sulla distribuzione degli utili;
- 2) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 16 e ne elegge il Presidente e uno o più Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 14.8;
- 3) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione che fanno parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e ne nomina il Presidente, il tutto con le modalità di cui all'Articolo 14, determinando il loro compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 16.3;
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 5) su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo allo scopo dovuto e, sentito lo stesso Comitato, revoca o modifica, ove occorra, l'incarico conferito;

6) approva le politiche di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del personale e i piani basati su strumenti finanziari; in tale ambito approva i criteri per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed ha altresì facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa;

7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

8) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza;

9) autorizza le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nei casi e con le modalità previsti dalle procedure adottate ai sensi dell'art. 18.2, paragrafo 2, lett. h), in conformità alla disciplina in materia.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2, paragrafo 2, lett. m) sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, ove necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge.

L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

8.4.- L'Assemblea si tiene in unica convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

9.5.- Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste detta carica ininterrottamente da maggior tempo e che non sia assente né impedito o, a parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età; in difetto, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati, verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 14 per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema monistico.

La Società adotta il sistema monistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*sexiesdecies* e seguenti cod. civ.. Essa opera quindi tramite un Consiglio di Amministrazione (qui di seguito, anche "Consiglio"), alcuni componenti del quale fanno altresì parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione (qui di seguito anche "Comitato").

Articolo 13. Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione.

13.1.- Composizione.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 19 (diciannove) componenti, anche non Soci, nominati dall'Assemblea.

Al genere meno rappresentato devono essere riservati almeno due quinti dei Consiglieri a far corso dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 1° gennaio 2020. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, questo è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da cinque Consiglieri.

13.2.- Durata.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364 cod. civ. e sono rieleggibili.

13.3.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne successivamente il numero, ma non oltre tale massimo. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'Articolo 14, salvaguardando il riparto tra generi mediante l'applicazione, ove occorra, del meccanismo suppletivo previsto dall'art.14.4. La scadenza dei nuovi eletti è quella stessa dei componenti già in carica.

13.4.- Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

13.4.1. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto ed, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

13.4.2. In aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) (Professionalità) Almeno quattro componenti devono i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- b) (Indipendenza) Almeno due terzi dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti nel presente articolo al successivo paragrafo 13.4.3; tali Consiglieri sono denominati, nel presente Statuto, "Consiglieri Indipendenti"; qualora dall'applicazione di tale quota non risulti un numero intero, il requisito deve essere riferito ad un numero di Consiglieri arrotondato all'unità superiore.

13.4.3. Un Consigliere non può essere considerato Indipendente nelle seguenti ipotesi:

- a) se è un azionista significativo della Società, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un'azionista significativo della Società;;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. A tal fine sono intesi quali stretti familiari i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera d), non assume di per sé rilievo l'aver percepito eventuali remunerazioni differite rispetto ad attività concluse da oltre un triennio.

Inoltre, un Consigliere non può essere considerato Indipendente nei casi indicati dall'art.148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, nonché in quelli stabiliti in modo vincolante dalla normativa tempo per tempo applicabile alla Società, ove questi definiscono condizioni più restrittive.

13.4.4. Devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti dalla normativa vigente il Presidente, il Consigliere Delegato ovvero chi ricopre altre cariche per le quali tali requisiti siano richiesti. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere anche i requisiti per essi stabiliti dall'articolo 13.5 dello Statuto.

13.4.5. Coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società o altra società del Gruppo ovvero abbiano cariche esecutive in società del Gruppo, ove eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società e salvo il caso in cui, rispettivamente, optino per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato o si dimettano dalle cariche esecutive, decadono da essa, fatta eccezione per il caso di nomina alla carica di Consigliere Delegato.

13.4.6. Fermo quanto previsto all'Articolo 14, ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta secondo lo schema previsto dall'Articolo 14.1.

13.5.- Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

13.5.1. I componenti del Comitato devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e devono assicurare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

13.5.2. I componenti del Comitato, oltre ai requisiti prescritti dalla normativa ad essi applicabile, devono altresì possedere i requisiti di indipendenza definiti dallo Statuto per i Consiglieri Indipendenti di cui all'Articolo 13.4 paragrafo 3.

13.5.3. I componenti del Comitato devono inoltre aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:

- a) in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 miliardi di euro ovvero in enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa ovvero, se redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), ovvero
- b) per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al punto a) ovvero
- c) per essere stati esponenti o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa.

Almeno tre di essi devono altresì i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali.

13.5.4. Ferma l'applicazione della normativa vigente in materia di cumulo degli incarichi (e in ogni caso i limiti previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36), i componenti del Comitato non possono assumere: i) cariche di natura esecutiva in altre imprese o ii) cariche non esecutive in organi (ivi inclusi gli organi di controllo) di altre imprese di dimensioni significative - per tali intendendosi quelle indicate all'art.13.5.3 lettera a) - in numero superiore a due. A tal fine i candidati alla carica di Componente del Comitato assumono espressamente l'obbligo di far cessare immediatamente le cariche incompatibili in caso di loro nomina.

13.5.5. In ogni caso, ferma ogni altra incompatibilità prevista dalla normativa vigente, ai componenti del Comitato è fatto divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga una partecipazione strategica, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di vigilanza. Le cariche di controllo eventualmente ricoperte ai sensi del presente paragrafo si computano comunque ai fini dei limiti stabiliti al precedente paragrafo 13.5.4.

13.5.6. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non possono essere componenti di altri Comitati di nomina consiliare diversi dal Comitato Rischi e dal Comitato istituito ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate.

13.6.- Perdita dei requisiti

Il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità di un Consigliere previsti dall'Articolo 13.4, paragrafo 2, non ne determina la decadenza se rimane integro il numero minimo dei Consiglieri dotati dei requisiti richiesti.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità previsti dall'Articolo 13.4, paragrafo 2, determina comunque la cessazione da cariche per le quali tali requisiti siano richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto. Per ciascun componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità indicati al precedente Articolo 13.5, paragrafi 2 e 3, ovvero il mancato rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'Articolo 13.5, paragrafo 4, determina la decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

13.7.- Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti.

Spetta al Segretario redigere, d'intesa con chi presiede le singole riunioni, i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sempre che essi non siano redatti da Notaio. Tali verbali vanno poi trascritti negli appositi libri sociali obbligatori e vanno ivi debitamente sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario.

Copia ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Consigliere che presiede la riunione e dal Segretario.

Articolo 14. Elezione del Consiglio di Amministrazione.

14.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 19 (diciannove) nominativi. Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero (cioè con candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione) e dovrà indicare separatamente nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e nella seconda sezione i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati che, unitamente alla loro accettazione della candidatura, attestino il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e fornisca un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di

9/1/97

ciascuno dei candidati e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio e i Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci che presentano una lista e che siano diversi dagli Azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono altresì presentare una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali Azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa vigente. A pena di ineleggibilità, un candidato può essere presente in una sola lista e, all'interno di una lista, in una sola sezione della medesima;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre): c.i) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; c.ii) deve altresì contenere un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'Articolo 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista e, inoltre, c.iii) deve contenere, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lett. a) dello Statuto e, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del medesimo requisito di professionalità. Ai presenti fini, per la quota di candidati in possesso dei requisiti richiesti in ciascuna lista valgono i criteri di arrotondamento pertinenti a ciascun requisito, come regolati rispettivamente agli Articoli 13.1 e 13.4, paragrafo 2, lett. b) dello Statuto;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata: d.i) una sola lista; d.ii) una sola lista con candidati limitati alla seconda sezione; d.iii) una o più liste con candidati limitati alla sola prima sezione, oppure d.iv) solo liste presentate da Soci che in base alla normativa vigente risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

14.2.- Votazione.

14.2.1. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza"), in base all'ordine progressivo con il quale sono in essa elencati e fino ad esaurimento dei candidati presenti nella pertinente sezione della lista, sono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto cinque componenti nel caso di Consiglio

composto da 19 o da 18 Consiglieri, ovvero, negli altri casi, sono tratti da tale lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto quattro componenti. In particolare, dalla seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono in ogni caso prelevati nel loro ordine progressivo tre Consiglieri, per assumere altresì la carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Consiglieri riservati a tale lista sono prelevati dalla prima sezione di essa sempre in base all'ordine progressivo in cui sono in essa elencati.

14.2.2. Due Consiglieri sono tratti, nel loro ordine progressivo, dalle prime due posizioni della seconda sezione della lista che abbia candidati idonei a far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e sia risultata seconda per maggior numero di voti ("prima lista di minoranza") e che non sia stata presentata o votata da parte di Soci collegati, secondo la normativa vigente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Il primo di tali Consiglieri assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

14.2.3. Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione per qualunque ragione non eletti ai sensi dei precedenti paragrafi 14.2.1 e 14.2.2 del presente Articolo – anche per eventuale insufficienza dei candidati presenti nelle liste - sono tratti proporzionalmente dalle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti ("liste di minoranza", intendendosi tra queste inclusa anche la prima lista di minoranza), purché tali liste, prese complessivamente, abbiano ottenuto voti almeno pari al 10% del capitale ordinario rappresentato in Assemblea. I voti ottenuti da ognuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna sezione di dette liste, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse due sezioni. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in due graduatorie decrescenti, una per ciascuna sezione delle liste, fatta eccezione per i primi due quozienti della seconda sezione della lista dalla quale sono stati già prelevati i candidati nominati ai sensi del precedente paragrafo 14.2.2. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati nella rispettiva graduatoria delle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

14.2.4. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio e del Comitato secondo la procedura definita ai paragrafi precedenti, a ciò si provvede prelevando dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

14.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.




14.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 13.4. dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano taluno dei requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.

Ai soli fini della presente disposizione, ai candidati di tutte le liste sono attribuiti progressivamente i quozienti corrispondenti ai voti ottenuti da ciascuna lista, secondo la procedura definita all'Articolo 14.2.3, secondo e terzo periodo.

14.5.- Completamento degli assetti.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti non consenta di eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione o non consenta di eleggerli nel rispetto dei requisiti anche di indipendenza e genere richiesti, provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto della necessaria rappresentanza delle minoranze, secondo i criteri indicati all'Articolo 15.3.5.

14.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, prelevando dalla seconda sezione della lista tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

14.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera (tanto per la nomina del Consiglio di Amministrazione, quanto per la nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione) a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

14.8.- Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti

L'Assemblea elegge a maggioranza relativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e uno o più Vice – Presidenti.

Articolo 15. Cessazione dalla carica.

15.1.- Simul stabunt simul cadent.

Se viene meno per qualunque causa più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi consiglieri e i componenti restanti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

15.2.- Revoca.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

La proposta di revoca di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve illustrarne adeguatamente le ragioni. Tale proposta, ove presentata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica e previo parere del Comitato Nomine espresso all'unanimità dei presenti; ove la proposta sia presentata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, deve essere adottata all'unanimità dei componenti del medesimo Comitato.

La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere debitamente motivata.

La revoca di un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione implica la sua revoca anche da componente del Consiglio di Amministrazione.

15.3.- Sostituzioni.

15.3.1. In caso di cessazione dalla carica di Consiglieri di amministrazione diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione mediante cooptazione di un nuovo componente del Consiglio, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea, nel rispetto dei requisiti richiesti e del numero di consiglieri indipendenti e del genere meno rappresentato previsti dallo Statuto e/o dalla normativa vigente.

15.3.2. Ove venga a cessare dalla carica un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, al suo posto subentra il primo non eletto della seconda sezione della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal candidato successivo non eletto tratto dalla seconda sezione della stessa lista e dotato dei medesimi requisiti prescritti per il componente da sostituire. Ove sia cessato il Presidente del Comitato, di esso assume la Presidenza il componente tratto dalla medesima lista di quello cessato e ad esso successivo in graduatoria in sede di nomina.

15.3.3. Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a mancare sarà sostituito dall'Assemblea convocata senza indugio secondo quanto previsto al successivo paragrafo 15.3.5.

15.3.4. I componenti subentrati nel Comitato per il Controllo sulla Gestione e i componenti nominati dal Consiglio per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea.



15.3.5. L'Assemblea convocata per la nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione di quello cessato procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio di generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.

Pertanto, l'Assemblea procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei Consiglieri nominati direttamente dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri eletti in una lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza, ovvero sempre a maggioranza relativa, ma senza tener conto del voto dei soci che hanno presentato la lista di maggioranza in occasione dell'ultima elezione delle cariche sociali o che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea e dei soci ad essi collegati, come definiti dalla normativa vigente.

15.3.6. I Consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Articolo 16. Rimborsi spese, compensi e remunerazioni per le cariche sociali.

16.1.- Rimborsi spese.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

16.2.- Compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, determina in misura fissa, nel rispetto della normativa vigente, un compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilito per l'intero loro periodo di carica, e, inoltre, il compenso additivo della carica di Presidente e di Vice-Presidente.

16.3.- Compenso dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Compete all'Assemblea stabilire, all'atto della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo della carica, un compenso specifico per i componenti di tale Comitato, determinato in ogni caso in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente.

16.4.- Remunerazione per particolari cariche.

Fermo quanto previsto all'art. 16.2, spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni, stabilire, in aggiunta al compenso determinato dall'Assemblea, la remunerazione dei componenti il Consiglio cui il Consiglio stesso attribuisca ulteriori particolari cariche in conformità dello Statuto. Tale remunerazione è determinata in misura fissa, ad eccezione di quella spettante al Consigliere Delegato e Direttore Generale, stabilita anche in misura variabile, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

Articolo 17. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

17.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto. Egli presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite tempestivamente a tutti i componenti del Consiglio.

17.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

17.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti, indicando gli argomenti da trattare, fermo quanto previsto dall'Articolo 23.5.

17.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

17.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di dodici ore o con altre modalità previamente definite dal Consiglio di Amministrazione, in relazione a circostanze eccezionali. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo paragrafo 17.6. Anche in assenza di formale convocazione, si intende validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale prendano parte tutti i suoi componenti in carica.

17.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

17.7.- Assistenza alle riunioni.

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 18.2, paragrafo 2, lett. c) per i componenti del Comitato di Direzione, il Consiglio può ammettere ai propri lavori, per gli incumbenti di loro competenza ed esigenze di miglior informazione del Consiglio, dipendenti e/o esponenti del Gruppo e consulenti o esperti esterni alla Società.

17.8.- Validità e maggioranza.

Spetta a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione la facoltà di formulare al Consiglio stesso proposte o mozioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo art. 17.9, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

17.9.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni concernenti:

- la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, l'attribuzione, la modifica o la revoca delle sue deleghe e la determinazione della sua remunerazione;
- la sostituzione dei Consiglieri cessati mediante cooptazione, secondo quanto disposto all'Articolo 15.3;
- la proposta di revoca dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione, secondo quanto previsto all'Articolo 15.2;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la determinazione dei relativi poteri.

17.10.- Interessi dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Consigliere di Amministrazione che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, deve darne tempestiva notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e, qualora sussista conflitto di interessi, deve astenersi dalla deliberazione. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione favorevole all'operazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza di essa per la Società.

17.11.- Regolamento consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare un proprio regolamento che, nel rispetto delle indicazioni di legge e di statuto, ne determini più specificamente le modalità organizzative.

Articolo 18. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

18.1.- Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Ferme restando le competenze definite all'Articolo 18.2, il Consiglio di Amministrazione delega al Consigliere Delegato i poteri necessari ed opportuni ad assicurare unitarietà alla gestione corrente, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio determina in modo analitico, con chiarezza e precisione, il contenuto, i limiti quantitativi e/o di valore e le modalità di esercizio della delega al Consigliere Delegato, definendo altresì le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio stesso l'informativa sull'attività delegata, avendo cura di assicurare l'equilibrio dei poteri.

18.2.- Competenze non delegabili.

18.2.1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa vigente. In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce e approva il modello di business, gli indirizzi strategici e la propensione al rischio e così approva il *risk appetite framework*, i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo;
- definisce e approva gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi della Società e del Gruppo, nonché le linee generali del processo di valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri (processo ICAAP);
- definisce e approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni della Società e del Gruppo e, in tale contesto, approva le regole con cui sono definiti i compiti e le responsabilità degli Organi e delle funzioni di controllo e le relative modalità di coordinamento;
- definisce l'assetto complessivo di governo, approva l'assetto organizzativo della Società e identifica i flussi informativi necessari ad assicurare la piena circolazione delle informazioni all'interno del Consiglio e quelli che agli Organi e ai Comitati devono essere indirizzati anche dalle strutture aziendali; delibera altresì in ordine al sistema delle deleghe in materia di erogazione del credito e valuta il generale andamento della Società e del Gruppo;
- approva i sistemi contabili e di rendicontazione e supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società e del Gruppo;
- provvede al riesame periodico delle determinazioni così assunte;
- assicura un efficace confronto dialettico con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

18.2.2. Oltre alle materie non delegabili in base alla legge ed alla regolamentazione applicabile, sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato e Direttore Generale, il conferimento, la modifica o la cessazione dei suoi poteri e la remunerazione inerente alla carica;

b) la nomina e la revoca dei componenti dei Comitati di nomina consiliare previsti dallo Statuto, ivi incluso il loro presidente, e l'eventuale costituzione di ulteriori comitati interni al Consiglio con funzioni istruttorie e consultive di cui all'Articolo 28;

c) la costituzione di un Comitato di Direzione, presieduto dal Consigliere Delegato e composto da dirigenti responsabili delle principali funzioni aziendali; su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio determina la composizione, le competenze ed i poteri di tale Comitato e ne approva il regolamento di funzionamento; il Consiglio determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta.

I componenti del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio di cui alla successiva lettera i);

d) la costituzione, su proposta del Consigliere Delegato, degli altri Comitati Manageriali previsti dall'assetto organizzativo di primo livello e la determinazione della composizione, delle competenze e dei relativi poteri; il Consiglio ne approva il regolamento di funzionamento e determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta;

e) la nomina, la revoca e la vigilanza del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 - bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la retribuzione spettantegli;

f) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, nonché la nomina del responsabile della funzione Tutela Aziendale, che è il Datore di Lavoro per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i più ampi poteri decisionali, organizzativi e di spesa per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;

g) l'elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea e la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale compito all'organo con funzione di supervisione strategica;

h) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza e l'approvazione delle procedure applicabili alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati di Gruppo;

i) l'approvazione e la modifica del proprio eventuale regolamento di organizzazione e funzionamento e di quelli dei Comitati statutari di nomina consiliare;

j) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

k) le decisioni concernenti i) l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché delle partecipazioni considerate strategiche in base alla normativa di vigilanza o in base ai piani e alle politiche adottati dal Consiglio stesso, nonché comunque ii) l'acquisto, cessione, conferimento di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuati in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 considerati strategici ai sensi del criterio indicato al punto i) di cui sopra e iii) gli investimenti e disinvestimenti, anche immobiliari, strategici ai sensi del criterio indicato al punto i) di cui sopra e, in ogni caso, iv) le operazioni del genere indicato ai precedenti punti aventi valore unitario superiore al 3% del totale dei fondi propri della Società calcolato a livello consolidato a fini di vigilanza;

- l) la designazione dei componenti degli organi delle Società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;
 - m) in applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, le delibere di fusione o scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
 - n) le linee guida in ordine alle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti. Il Consiglio, inoltre, assicura il coordinamento delle erogazioni liberali nel quadro di un piano annuale degli interventi, diretti e indiretti, di cui approva la regolamentazione generale, anche in coerenza con l'attenzione e la responsabilità del Gruppo nei confronti delle tematiche ambientali, sociali e di governance.
- Il Consigliere Delegato esercita il potere di proposta di cui all'Articolo 20.2. Restano fermi i poteri consultivi, di istruttoria e proposta riservati dalla normativa vigente ai Comitati statutari e la facoltà dei singoli Consiglieri di formulare proposte di delibera.

18.2.3. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'idoneità dei propri componenti, tenendo conto della normativa vigente e delle specifiche regole adottate dal medesimo Consiglio sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per l'Organo nel suo complesso e per i suoi Comitati, anche in ragione delle caratteristiche della Società e degli obiettivi di governo societario prescelti. Il Consiglio adotta le misure a tal fine necessarie ad assicurare che ciascun Consigliere e il Consiglio nel suo complesso risultino costantemente adeguati per competenza, correttezza, reputazione, autonomia di giudizio, dedizione di tempo e grado di diversificazione anche in termini di esperienze, età, genere e proiezione internazionale, ove occorra, proponendo la revoca o pronunciando la decadenza o la sospensione dei Consiglieri che non dimostrino di possedere i requisiti prescritti, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione la dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comitato.

18.3.- Incarichi specifici.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire a propri componenti specifici incarichi; su proposta del Consigliere Delegato, può altresì conferire a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali o ad altro personale specifici poteri per determinate attività o categorie di atti e di affari, con determinazione del contenuto, dei limiti e delle modalità di esercizio di tali poteri, prevedendo quando i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure congiuntamente o riuniti in comitati.

18.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

Articolo 19. Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.1.- Competenze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende ai lavori del Consiglio, ne organizza e dirige l'attività e svolge tutti i compiti previsti dalla normativa di vigilanza pro tempore vigente.

In tale ambito:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno, provvedendo affinché adeguate informazioni e documentazione sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite tempestivamente a tutti i componenti;
- b) garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera in modo neutrale affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica, con particolare riguardo tra il Consigliere Delegato e gli altri Consiglieri, e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;
- c) assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia;
- d) provvede alla convocazione dell'Assemblea;
- e) presiede l'Assemblea e sovrintende al suo svolgimento ed ai suoi lavori;
- f) promuove e sovrintende all'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, anche per gli aspetti relativi alla comunicazione interna ed esterna, ponendosi come interlocutore dei Comitati statutari consiliari ai quali non partecipi, e garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento alle attribuzioni di gestione corrente delegate;
- g) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consigliere Delegato;
- h) chiede e riceve informazioni anche su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa, avendo comunque a tal fine accesso a tutte le funzioni aziendali;
- i) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- j) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini delle proprie attribuzioni e della sua attività di referente consiliare e assembleare;
- k) ha la facoltà di stare in giudizio e di delegare la rappresentanza processuale della Società innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione sulle decisioni assunte;
- l) progetta, sentito il Consigliere Delegato e secondo le linee guida approvate dal Consiglio, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
- m) esercita gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

19.2.- Poteri suppletivi in caso di urgenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente o il Consigliere più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 19.3, su proposta vincolante del Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie strategiche o non delegabili di competenza del Consiglio stesso. Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni di cui all'Articolo 18.2.2 dello Statuto, limitatamente a quelle riguardanti la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera l) dello stesso Articolo 18.2.2.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, possono essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

19.3.- Vice – Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, adempie le sue funzioni il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste tale carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età; in caso di sua assenza o impedimento, gli subentra un Vice-Presidente scelto secondo i criteri in precedenza indicati. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, adempie le funzioni del Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione, non componente il Comitato per il Controllo sulla Gestione, più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, più anziano di età. Il medesimo criterio di sostituzione temporanea si applica anche nel caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente sino alla data della successiva Assemblea di nomina del nuovo Presidente.

Articolo 20. Consigliere Delegato.

20.1.- Nomina e poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e provvedendo con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 17.9, elegge tra i propri componenti, al di fuori del Presidente del Consiglio stesso, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del numero minimo di Consiglieri Indipendenti di cui all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lettera b, un Consigliere Delegato, al quale delega i poteri inerenti alla gestione corrente della Società, secondo quanto disposto dall'Articolo 18.1.

20.2.- Funzioni.

Il Consigliere Delegato



- a) è Capo dell'Esecutivo e Direttore Generale e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) determina e impartisce le direttive operative ed è preposto alla gestione del personale;
- c) nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, ha facoltà di proposta per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto all'Articolo 18.2, paragrafo 2, ultimo comma;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'attuazione degli indirizzi strategici, del *risk appetite framework* e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) cura altresì che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e idonei a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Delegato si avvale dei Comitati di cui all'Articolo 18.2, paragrafo 2, lett. c) e d).

In caso di assenza o impedimento del Consigliere Delegato:

- le attribuzioni allo stesso spettanti quale Direttore Generale ai sensi del presente paragrafo 20.2 sono esercitate a firma congiunta da due Dirigenti apicali, facenti parte del Comitato di Direzione di cui all'Articolo 18.2.2 lett. c), individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consigliere Delegato;
- le facoltà allo stesso attribuite in qualità di Consigliere Delegato sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione.

20.3.- Informativa.

Il Consigliere Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione le informazioni richiestegli dal Presidente o dai Consiglieri e riferisce in ogni caso, con periodicità di regola mensile e comunque almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Le informazioni periodicamente fornite al Consiglio di Amministrazione sono specificamente presentate anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione. Sono fatti salvi casi di particolare urgenza in cui il Consigliere Delegato riferisce senza indugio.

Articolo 21. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e

b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

Articolo 22. Rappresentanza. Firma sociale.

22.1.- Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi lo sostituisce ai sensi dell'Articolo 19.3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

22.2.- Consigliere Delegato.

Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato e Direttore Generale nelle materie allo stesso spettanti per Statuto e delegate dal Consiglio di Amministrazione.

22.3.- Altri soggetti.

Il Consiglio di Amministrazione può, per singoli atti o categorie di atti, rilasciare procure, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente, ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e Direttore Generale nell'ambito delle sue funzioni e competenze.

Articolo 23. Comitato per il Controllo sulla Gestione.

23.1.- Funzioni.

Il Comitato svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo di controllo.

In tale ambito il Comitato:

a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- b) vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, il tutto anche in relazione al Gruppo che fa capo alla Società;
- c) accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- d) è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca, su proposta del Comitato Rischi, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
- e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
- f) propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato e intrattiene con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- g) esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al comitato per il controllo e la revisione contabile;
- h) riferisce tempestivamente all'autorità di vigilanza e alla Consob in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa, ai sensi dell'art. 52, 1° comma, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 149, commi 3 e 4-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- i) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- j) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- k) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere e negli altri casi previsti dall'Articolo 8.2;
- l) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda;
- m) svolge, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, ovvero le attività richiestegli dal Presidente del Consiglio stesso per i fini e nell'ambito delle attribuzioni di cui all'Articolo 19 dello Statuto.

Il Comitato si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Rischi per gli espletamenti e le informative di congiunto interesse.

23.2.- Organizzazione.

Il Comitato determina il proprio regolamento di funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con mezzi di collegamento a distanza secondo quanto previsto dallo Statuto per le riunioni consiliari. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

23.3.- Rapporti con la società di revisione legale e con i preposti al controllo interno.

I responsabili delle funzioni e strutture di controllo interno riferiscono anche al Comitato i dati e le informazioni rilevanti, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti. Le relazioni delle funzioni aziendali di controllo devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche al Comitato.

23.4.- Raccordo di Gruppo.

Il Comitato opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo anche il tempestivo scambio di ogni informazione utile.

23.5.- Poteri del Comitato.

Spettano al Comitato o a singoli suoi componenti nei limiti e secondo le modalità consentite dall'art. 151-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: *i)* i poteri di richiesta di notizie e informazioni agli altri Amministratori o agli Organi di amministrazione e di controllo delle società controllate, fermo restando che tali informazioni sono fornite a tutti i componenti del Comitato medesimo; *ii)* il potere di richiedere al Presidente del Comitato la convocazione del Comitato stesso indicando gli argomenti da trattare; *iii)* il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare il Consiglio di Amministrazione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. Al Comitato spetta altresì il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo, nonché scambiare informazioni con i corrispondenti Organi di Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Articolo 24. Comitati Consiliari obbligatori.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazioni e un Comitato Rischi.

Ciascun Comitato è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri non esecutivi e in maggioranza Indipendenti.

Il Consigliere nominato presidente di un Comitato non può ricoprire la carica di presidente di altro Comitato di nomina consiliare.

Sono altresì costituiti dal Consiglio di Amministrazione gli altri comitati resi obbligatori secondo la disciplina vigente.

Articolo 25. Comitato Nomine.

Il Comitato Nomine svolge funzioni istruttorie e consultive a supporto del Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina dei componenti e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, quando essa spetti al Consiglio stesso, e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente o dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26. Comitato Remunerazioni.

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive e consultive in merito ai compensi e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27. Comitato Rischi.

Il Comitato Rischi svolge i compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28. Altri Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri Comitati con compiti istruttori e consultivi, permanenti o a durata limitata, determinandone volta per volta le funzioni, scegliendone i componenti tra i Consiglieri e determinandone la remunerazione, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI

Articolo 29. Bilancio e utili.

29.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2.- Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

29.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

- a) a tutte le azioni ordinarie nella misura in cui l'Assemblea ne deliberi la distribuzione;

b) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

29.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

29.5. - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIoglimento –

RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Allegato B

STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA



Alessandro Degan
Notaio

31015 Conegliano (TV)
 Via San Giuseppe 13/G
 Tel. 0438 418681

Registrato a Treviso
 il 29/04/2026
 n. 12969 Serie 1T
 Esatti euro 356,00

Repertorio N. 288422 Raccolta N. 16884

-- COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA --

----- R E P U B B L I C A I T A L I A N A -----

L'anno duemilaventisei il giorno ventisette del mese di aprile. -----

----- (27 Aprile 2026) -----

In Conegliano, in un ufficio posto al terzo piano dell'edificio sito in Via V. Alfieri n. 1, davanti a me, Alessandro Degan, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Treviso, residente in Conegliano, sono comparsi i signori: -----

- IZZI LUCIO, nato a Pescara il 23 aprile 1965; -----

- BUSSI LUIGI, nato a Trieste il 17 febbraio 1967; -----

entrambi domiciliati per il presente atto in Conegliano, via V. Alfieri n. 1; -----

i quali dichiarano di intervenire al presente atto, il primo nella sua qualità di Amministratore Delegato e il secondo nella sua qualità di Direttore Corporate Investment Banking, ora denominato Responsabile della Divisione Group Corporate & Investment Banking, in rappresentanza della società: -----

- **"BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A."** breviter "BANCA FININT S.P.A.", società costituita in Italia e di nazionalità italiana, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale euro 91.743.007,00 (novantunomilionisettecentoquarantatremilasette virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita IVA 04977190265, REA TV 372945, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario e all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia; -----
 muniti dei necessari poteri, congiuntamente tra loro, in forza delle delibere del Consiglio di Amministrazione della società medesima in data 10 dicembre 2020 e in data 23 aprile 2024. -----

I comparenti, entrambi cittadini italiani e della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono quindi quanto segue: -----

----- ARTICOLO 1 -----

E' costituita dalla società "BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A.", con sede in Conegliano, come sopra rappresentata, una società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Ghibli LeaseCo S.r.l.". Unico socio è la sopra identificata società "BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A.". -----

----- ARTICOLO 2 -----



La società ha sede in Comune di Milano, all'indirizzo risultante dall'iscrizione che verrà eseguita presso il Registro delle Imprese competente, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. -----

----- ARTICOLO 3 -----

La Società, costituita ai sensi dell'articolo 7.1, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999 n. 130 (la "Legge 130"), ha per oggetto esclusivo l'acquisizione (anche per effetto di scissione o di altre operazioni di aggregazione), la gestione e la valorizzazione (anche tramite alienazione) di beni immobili, beni mobili registrati e altri beni mobili oggetto di locazione finanziaria e dei relativi contratti di locazione finanziaria, se ancora in essere, ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione o scioglimento di tali contratti, nell'ambito e nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione che verrà realizzata da parte di "Ghibli SPV S.r.l." (la "SPV") - società costituita, ai sensi della Legge 130, con sede in Via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 05617260269 - cartolarizzazione avente ad oggetto crediti pecuniari ceduti da una banca avente sede legale in Italia, derivanti da contratti di locazione finanziaria (i "Contratti di Leasing") i cui debitori sono stati qualificati come "deteriorati" in conformità alla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente integrata e/o modificata (la "Cartolarizzazione"). -----

Pertanto, nei limiti dalla legge consentiti e purché tali attività vengano svolte nell'ambito e nell'interesse della Cartolarizzazione, la Società potrà acquisire e subentrare nei rapporti giuridici derivanti dai Contratti di Leasing, vendere, permutare, mantenere, restaurare, ristrutturare i beni immobili, i beni mobili registrati ed altri beni mobili, di qualunque genere e tipo, oggetto dei Contratti di Leasing e acquistati dalla Società nell'ambito della Cartolarizzazione, nonché concedere in locazione - purché non finanziaria - e gestire in proprio i beni di cui sopra di cui essa abbia la piena proprietà, altro diritto reale e/o comunque, la disponibilità. -----

Resta in ogni caso escluso l'esercizio di ogni attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nei confronti del pubblico e, in particolare, sia l'esercizio dell'attività di locazione finanziaria che l'esercizio dell'attività di acquisto a titolo oneroso di crediti. -----

Secondo quanto previsto dall'art. 7.1 della Legge 130, le somme in qualsiasi modo rinvenienti dalla detenzione, gestione o dismissione dei beni e dei rapporti giuridici accessori ai predetti Contratti di Leasing relativi ai crediti oggetto di cartolarizzazione da parte della SPV, sono dovute dalla Società alla SPV, sono assimilate ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi nel contesto della Cartolarizzazione e al pagamento dei costi della Cartolarizzazione medesima. -----

Secondo quanto previsto dall'art. 7.1 della Legge 130, i beni e i diritti acquistati dalla Società e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi, nonché ogni altro diritto acquisito dalla Società nell'ambito della Cartolarizzazione, in conformità alle disposizioni della Legge 130, costituiscono patrimonio separato, a tutti gli effetti, da quello della Società stessa. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla SPV nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla SPV nell'ambito della Cartolarizzazione.

La Società verrà consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'art.106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un gruppo bancario e, al termine della Cartolarizzazione, verrà liquidata. -----

La capacità di indebitamento della Società non potrà, comunque, eccedere l'ammontare necessario al finanziamento dell'acquisto, detenzione, gestione e valorizzazione dei beni e dei rapporti giuridici accessori ai predetti Contratti di Leasing, nonché, più in generale, dei beni a garanzia dei crediti oggetto della Cartolarizzazione. --

Per lo svolgimento e la realizzazione dell'oggetto sociale di cui al presente articolo, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale e potrà stipulare contratti di finanziamento in qualità di prestatore. -----

Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi dell'art. 7.1 della Legge 130 sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'art. 2, comma 3, lettera c) della Legge 130 ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 dell'art. 7.1 della Legge 130. -----

----- ARTICOLO 4 -----

La durata della Società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacento, fermo restando che al termine della



Cartolarizzazione sarà in ogni caso posta in liquidazione. -----

----- ARTICOLO 5 -----
Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene interamente assunto e sottoscritto in denaro dall'unico socio costituente. -----

----- ARTICOLO 6 -----
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei). -----

----- ARTICOLO 7 -----
Le altre norme relative al funzionamento della società sono contenute nello Statuto Sociale composto di 25 (venticinque) articoli che, da me illustrato ai comparenti che dichiarano di ben conoscerlo, poichè esattamente definito nei suoi contenuti nei giorni precedenti ad oggi, si allega al presente atto sotto **la lettera A)** per farne parte integrante e sostanziale. -----

----- ARTICOLO 8 -----
Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che resterà in carica a tempo indeterminato, e lo stesso viene nominato nella persona della società: -----
- "Blade Management S.r.l.", società costituita in Italia e di nazionalità italiana, con sede in Conegliano (TV), viale Italia n. 203, capitale sociale deliberato e sottoscritto per euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), versato per euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04898870268. -----

L'organo amministrativo, come sopra nominato, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge sia riservato alla decisione dei Soci. -----

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta al nominato Amministratore Unico, società "Blade Management S.r.l.", la quale eserciterà le proprie funzioni di amministratore designando un rappresentante-persona fisica appartenente alla propria organizzazione. -----

Ad ogni buon fine, i comparenti, nella veste in comparsa indicata, attestano, dandone atto, che l'Amministratore come sopra nominato ha già fatto pervenire all'unico socio costituente, in data anteriore alla sua nomina, una dichiarazione (che verrà conservata agli atti sociali) in merito all'inesistenza - sia a proprio carico che a carico della persona fisica che verrà designata a svolger-

re le funzioni di amministratore - delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile nonché di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. -----

----- ARTICOLO 9 -----

La società costituente, come sopra rappresentata, dichiara, dandone atto, che il versamento della somma rappresentante l'intero capitale sociale, pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è già avvenuto mediante deposito del detto importo presso il conto dedicato di me Notaio IBAN n. IT51H0708461620000000935378, acceso - ai sensi dell'art. 1, comma 63, lettera b), della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 - presso la "Banca della Marca Credito Cooperativo - Società Cooperativa", filiale di Conegliano, deposito che è avvenuto mediante un bonifico bancario, con valuta in data 10 (dieci) aprile 2026 (duemilaventisei) effettuato per il tramite di BFF BANK S.P.A., con addebito sul conto corrente numero IT30 D 03266 61620 000013740022 presso detta banca; identificativo disposizione: C0104089070226000043222. -----

Di detto deposito è stata fatta annotazione nel Registro delle somme e dei valori di cui all'art. 6 della Legge n. 64 del 1934. -----

La società costituente, come sopra rappresentata, conferisce a me notaio, che accetto, incarico - una volta intervenuta l'iscrizione del presente atto presso il competente Registro delle Imprese - di trasferire detta somma alla sopra identificata società Blade Management S.r.l., nella sua qualità di Amministratore Unico della qui costituita società, mediante bonifico bancario da effettuarsi a favore del conto corrente intestato alla società "Ghibli LeaseCo S.r.l.", che verrà a me Notaio indicato dalla medesima società "Blade Management S.r.l.". ----

----- ARTICOLO 10 -----

Il nominato Organo Amministrativo provvederà a curare tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della Società. -----

----- ARTICOLO 11 -----

Ai soli fini di quanto previsto dall'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, i componenti dichiarano che l'esatto indirizzo del luogo ove è posta la sede sociale è: Milano, Corso Monforte n. 52. ----

----- ARTICOLO 12 -----

Le imposte e le spese inerenti e conseguenti al presente atto costitutivo, che si indicano ammontare approssimativamente ad Euro 3.600,00 (tremilaseicento virgola zero zero) sono a carico della qui costituita società. -----
I componenti dichiarano di aver preso visione dell'infor-



mativa sul trattamento dei propri dati personali - anche al fine degli adempimenti della normativa antiriciclaggio - resa da me notaio ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy) e mi dispensano espressamente dalla lettura dell'allegato statuto. -----

Richiesto, io Notaio ho letto questo atto ai comparenti che lo approvano. L'atto presente, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di due fogli di cui si occupano cinque facciate intere e fin qui della presente. Sottoscritto alle ore 18 e 50 minuti. -----

F.TO: LUCIO IZZI -----

F.TO: LUIGI BUSSI -----

F.TO: ALESSANDRO DEGAN (L.S.) -----

ALLEGATO A - REPERTORIO N. 288422 RACCOLTA N. 16884 -----

----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----

----- Art. 1) -----

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "Ghibli LeaseCo S.r.l.". -----

----- Art. 2) -----

La Società ha sede in comune di Milano. -----

Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero. -----

----- Art. 3) -----

La Società, costituita ai sensi dell'articolo 7.1, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999 n. 130 (la "Legge 130"), ha per oggetto esclusivo l'acquisizione (anche per effetto di scissione o di altre operazioni di aggregazione), la gestione e la valorizzazione (anche tramite alienazione) di beni immobili, beni mobili registrati e altri beni mobili oggetto di locazione finanziaria e dei relativi contratti di locazione finanziaria, se ancora in essere, ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione o scioglimento di tali contratti, nell'ambito e nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione che verrà realizzata da parte di "Ghibli SPV S.r.l." (la "SPV") - società costituita, ai sensi della Legge 130, con sede in Via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 05617260269 - cartolarizzazione avente ad oggetto crediti pecuniari ceduti da una banca avente sede legale in Italia, derivanti da contratti di locazione finanziaria (i "Contratti di Leasing") i cui debitori sono stati qualificati come "deteriorati" in conformità alla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente integrata e/o modificata (la "Cartolarizzazione"). -----

Pertanto, nei limiti dalla legge consentiti e purché tali attività vengano svolte nell'ambito e nell'interesse della Cartolarizzazione, la Società potrà acquisire e subentrare nei rapporti giuridici derivanti dai Contratti di Leasing, vendere, permutare, mantenere, restaurare, ristrutturare i beni immobili, i beni mobili registrati ed altri beni mobili, di qualunque genere e tipo, oggetto dei Contratti di Leasing e acquistati dalla Società nell'ambito della Cartolarizzazione, nonché concedere in locazione - purché non finanziaria - e gestire in proprio i beni di cui sopra di cui essa abbia la piena proprietà, altro diritto reale e/o comunque, la disponibili-

ELCF
[Signature]

tà. -----
Resta in ogni caso escluso l'esercizio di ogni attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nei confronti del pubblico e, in particolare, sia l'esercizio dell'attività di locazione finanziaria che l'esercizio dell'attività di acquisto a titolo oneroso di crediti. -----

Secondo quanto previsto dall'art. 7.1 della Legge 130, le somme in qualsiasi modo rinvenienti dalla detenzione, gestione o dismissione dei beni e dei rapporti giuridici accessori ai predetti Contratti di Leasing relativi ai crediti oggetto di cartolarizzazione da parte della SPV, sono dovute dalla Società alla SPV, sono assimilate ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi nel contesto della Cartolarizzazione e al pagamento dei costi della Cartolarizzazione medesima. -----

Secondo quanto previsto dall'art. 7.1 della Legge 130, i beni e i diritti acquistati dalla Società e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi, nonché ogni altro diritto acquisito dalla Società nell'ambito della Cartolarizzazione, in conformità alle disposizioni della Legge 130, costituiscono patrimonio separato, a tutti gli effetti, da quello della Società stessa. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla SPV nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla SPV nell'ambito della Cartolarizzazione. La Società verrà consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'art.106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un gruppo bancario e, al termine della Cartolarizzazione, verrà liquidata. -----

La capacità di indebitamento della Società non potrà, comunque, eccedere l'ammontare necessario al finanziamento dell'acquisto, detenzione, gestione e valorizzazione dei beni e dei rapporti giuridici accessori ai predetti Contratti di Leasing, nonché, più in generale, dei beni a garanzia dei crediti oggetto della Cartolarizzazione. --

Per lo svolgimento e la realizzazione dell'oggetto sociale di cui al presente articolo, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale e potrà stipulare contratti di finanziamento in qualità di prestatore. -----

Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi dell'art. 7.1 della Legge 130 sono eseguiti dal soggetto che presta i servi-

zi indicati nell'art. 2, comma 3, lettera c) della Legge 130 ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 dell'art. 7.1 della Legge 130. -----

----- **Art. 4)** -----

La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata ai sensi di legge, fermo restando che al termine della Cartolarizzazione la Società sarà in ogni caso posta in liquidazione.

----- **TITOLO II** -----

----- **CAPITALE - QUOTE** -----

----- **Art. 5)** -----

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). -----

----- **Art. 6)** -----

La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal Socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. -----

----- **Art. 7)** -----

Fatta in ogni caso salva la natura esclusiva dell'oggetto sociale contenuto nel precedente articolo 3 (tre), e comunque nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di raccolta del risparmio, la Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso. -----

----- **Art. 8)** -----

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento del deposito nel Registro delle Imprese ai sensi di legge. -----

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. -----

E' onere dei soci comunicare tempestivamente alla Società il cambiamento dell'indirizzo del proprio domicilio nonché il cambiamento del proprio numero di telefono e del proprio indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere le comunicazioni di loro competenza. -----

Le quote di partecipazione sociale possono essere liberamente trasferite tra i Soci. Nel caso di Soci persone



giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le quote sociali in favore di Società controllanti, controllate da o sotto comune controllo con la Società cedente. Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, il Socio che intenda alienare a terzi non Soci la propria quota di partecipazione al capitale sociale o frazione di quota dovrà offrirla preventivamente in prelazione agli altri Soci, inviando a tutti i Soci un avviso con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica), da spedirsi in copia per conoscenza anche all'Organo Amministrativo. Nella comunicazione devono essere indicate l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento. ----- Il diritto di prelazione da parte degli altri Soci può esser esercitato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica), contenente l'indicazione della quota (o frazione di essa) per la quale la prelazione è esercitata, da inviare al Socio offerente e in copia per conoscenza all'Organo Amministrativo. ----- La prelazione sarà validamente esercitata solo per la totalità della quota offerta. Nel caso in cui la quota complessivamente richiesta dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore alla quota offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della quota offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei Soci esercitanti la prelazione. ----- Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora la quota complessivamente richiesta dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore a quella offerta, la prelazione si intenderà come non esercitata e il Socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri Soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, la quota sarà nuovamente soggetta al diritto di prelazione. Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di sottoscrizione relativi ad eventuali aumenti di capitale. ----- Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte. -----

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

----- **Art. 9)** -----

I Soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge. -----

----- **Art. 10)** -----

Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con riferimento alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nel caso previsto dal 4° comma dell'art. 2482 bis c.c., negli altri casi previsti dalla legge ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale Sociale. Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla Società del consenso dei Soci alla decisione può avvenire con qualsivoglia mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica). -----

Fatte salve le diverse maggioranze previste dal successivo articolo 22 (ventidue) in tema di distribuzione degli utili, le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale Sociale. -----

----- **Art. 11)** -----

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento e le modalità tramite le quali esprimere l'eventuale assenso alla decisione, è predisposto da uno o più amministratori o da Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Esso viene sottoposto, a ciascun Socio, con comunicazione con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica). Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal Socio interpellato. La risposta del Socio a seguito della consultazione scritta dovrà pervenire in forma scritta alla Società entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della proposta di delibera. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. -----

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i Soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla Società il pro-



prio consenso alla decisione proposta. -----

----- **Art. 12)** -----

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun Socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei Soci. Il relativo consenso viene manifestato da ciascun Socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei Soci abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico. In ogni caso detta procedura di formazione del consenso dovrà essere ultimata entro otto giorni da quando la stessa ha avuto inizio. -----

----- **Art. 13)** -----

L'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche fuori della sede Sociale purché in Italia, in un altro stato dell'Unione Europea oppure nel Regno Unito, da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante avviso ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza al domicilio, con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica). Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo, consegnato con raccomandata a mano, sia datato e sottoscritto per presa visione dal Socio destinatario almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (e, ove del caso, degli eventuali luoghi audio/video collegati) e l'elenco delle materie da trattare. L'indicazione, nell'avviso di convocazione, del luogo dell'adunanza non sarà necessaria qualora, su indicazione dell'organo amministrativo, l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del presente articolo. -----
Nell'avviso di convocazione può inoltre essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea delibera sulle materie che avrebbero dovuto essere trattate nella prima convocazione. -----

L'Assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi, anche in sola videoconferenza o in sola audioconferenza, l'intero capitale Sociale e tutti gli amministratori e componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo messaggio di

posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. -----

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di 20 (venti) Soci. -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da un notaio. -----

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. -----

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----

L'Assemblea può esser tenuta - anche esclusivamente - in videoconferenza o in sola audioconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-collegati o audiovideocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che: -----

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti al-



l'ordine del giorno-. -----
Qualora l'intervento mediante audiovideo-conferenza o anche sola audio-conferenza riguardi la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente dell'assemblea, nel luogo fisico di convocazione - eventualmente indicato nel relativo avviso di convocazione - deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). -----

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 22, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale Sociale e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale Sociale presente o rappresentato. -----

In caso di seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato. -
Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Sono in ogni caso fatte salve le diverse maggioranze previste da inderogabili disposizioni di legge per particolari materie. -----

----- TITOLO IV -----

----- AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA -----

----- Art. 14) -----

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri nominati con decisione dei Soci. -----
La nomina dei Consiglieri avverrà, salvo il caso in cui l'elezione degli stessi avvenga con deliberazione assunta con il consenso dell'unanimità dei soci, sulla base di liste presentate da questi ultimi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo da 1 (uno) a 5 (cinque) pari al numero dei consiglieri da eleggere. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per 1 (uno), 3 (tre) o 5 (cinque) quanti sono i consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e poi disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il 1° (primo) o i primi 3 (tre) o 5 (cinque) (a seconda dei consiglieri da eleggere) quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti per l'ultimo Consigliere da eleg-

gere, prevarrà quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, quello più anziano di età. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 3 (tre) giorni prima della decisione dei Soci. -----

Gli Amministratori possono essere anche non Soci. Qualora la società sia amministrata da un amministratore unico, per tale incarico possono essere nominate sia una persona fisica che una società di capitali; qualora l'organo amministrativo della società sia composto da una pluralità di membri, alla carica di componente dell'organo amministrativo possono essere nominate, anche in concorso tra loro, sia persone fisiche che società di capitali. -----

Nell'ipotesi in cui alla carica di amministratore fosse nominata una persona giuridica, quest'ultima, per l'esercizio della funzione di amministratore provvederà alle necessarie designazioni nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla vigente normativa (ove esistente), dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti e dagli orientamenti emessi dalle commissioni notarili. -----

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dai Soci, ovvero per un periodo di tempo indeterminato, salva la facoltà di revoca in ogni tempo da parte dei Soci e sono rieleggibili. -----

Qualora, nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvederà alla loro temporanea sostituzione con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile per le società per azioni. Qualora cessi dall'ufficio, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, dovrà intendersi dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà prontamente essere convocata per la nomina di un nuovo organo amministrativo. -----

----- **Art. 15)** -----

L'eventuale compenso per gli Amministratori della Società sarà determinato, all'atto della loro nomina o successivamente, dai Soci o, nell'ipotesi richiamata dal terzo comma dell'articolo 2389 del Codice Civile in tema di società per azioni, anche dal Consiglio di Amministrazione. I Soci possono determinare, inoltre, un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. ---- Gli Amministratori della Società avranno diritto al rimborso delle spese sostenute nella esplicazione del mandato. -----

----- **Art. 16)** -----

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordi-



naria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge sia riservato alla decisione dei Soci. -----

----- **Art. 17)** -----

Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e, ove ritenuto opportuno, il vice-presidente se non già nominati dai Soci. -----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero, fatto salvo quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2475 del codice civile, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 11 e 12; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori. -----

Nel caso di decisione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede Sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, in altro stato dell'Unione Europea o nel Regno Unito, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri. -----

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri - dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività del Presidente, da uno qualsiasi degli amministratori in carica - con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica) a ciascun Amministratore (e Componente dell'Organo di Controllo se nominato) almeno 5 (cinque) giorni prima della adunanza rispettivamente al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare. L'indicazione, nell'avviso di convocazione, del luogo fisico non sarà necessaria qualora sia previsto che il Consiglio di Amministrazione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del presente articolo. -----

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad 1 (un) giorno. -----

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. -----

Anche senza formale convocazione, le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide quando intervengono, anche in sola videoconferenza o in sola audioconferenza, tutti i consiglieri in carica e l'intero Organo di Controllo, se nominato, ovvero quando sia intervenuta la maggioranza dei relativi componenti e

tutti gli aventi diritto a intervenire siano stati previamente informati della riunione. -----
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio. -----
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. --

----- **Art. 18)** -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la qualifica di Amministratore Delegato o di Amministratori Delegati. -----

----- **Art. 19)** -----

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato nei limiti dei poteri delegatigli. -----
L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti. -----

----- **TITOLO V** -----

----- **CONTROLLI** -----

----- **Art. 20)** -----

La Società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del codice civile, un Organo di Controllo o un revisore. Nei casi previsti dal suddetto art. 2477 del codice civile, la nomina dell'Organo di Controllo o del revisore è obbligatoria. E' di competenza dei Soci stabilire, in sede di nomina, se l'Organo di Controllo avrà composizione monocratica o collegiale. -----
Nei casi in cui l'Organo di Controllo dovesse essere un organo collegiale, lo stesso sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e due sindaci supplenti. -----
Ove nominato, ed anche quando la sua nomina non sia obbligatoria per legge, all'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni e spettano le competenze e i poteri previsti in tema di Collegio Sindacale dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni. -----



Nei casi in cui l'Organo di Controllo dovesse essere un organo collegiale, le sue riunioni potranno tenersi anche in audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente art. 17 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione. -----
 Fatti salvi i casi in cui la revisione legale dei conti debba, per legge, essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, all'Organo di Controllo, quando nominato e anche nel caso in cui la sua nomina non sia obbligatoria per legge, spetta l'esercizio della revisione legale dei conti. -----
 Anche nel caso in cui non ne sussista l'obbligo di legge, i Soci, con decisione da assumersi in modo assembleare, potranno comunque nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale cui affidare la revisione legale dei conti. In tale ipotesi, al revisore legale dei conti o alla società di revisione legale spetteranno le medesime competenze ed i medesimi poteri previsti dalla legge in tema di società per azioni e si applicheranno, in quanto compatibili, tutte le norme al riguardo previste dalle vigenti disposizioni di legge per quest'ultimo tipo di società. -----
 La remunerazione spettante all'Organo di Controllo ovvero al soggetto e/o società incaricata della revisione legale dei conti deve essere determinata dai Soci all'atto della nomina e/o del conferimento dell'incarico di revisione legale per l'intero periodo di durata del rispettivo ufficio e/o incarico. -----

----- TITOLO VI -----

----- ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO -----

----- Art. 21) -----

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

----- Art. 22) -----

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale oppure, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364, ultimo comma, Codice Civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla sopradetta chiusura. -----

I Soci, sia in prima che in seconda convocazione, decidono sulla distribuzione degli utili risultanti dal bilancio con la maggioranza dell'85% (ottantacinque per cento) del Capitale Sociale. -----

----- TITOLO VII -----

----- RECESSO -----

----- Art. 23) -----

Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, il diritto di recesso spetta ai Soci nei soli casi previsti dalla legge. -----

Il recesso dovrà essere comunicato alla Società con avviso che deve essere inviato con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa la posta elettronica) entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. La dichiarazione di recesso produce effetti dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla sede sociale. Le modalità di liquidazione della quota saranno quelle previste dalla legge. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento. --- Il Socio non ha diritto di recesso in caso di proroga del termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, salvo in ogni caso il recesso disposto dall'art. 2469 c.c. per i casi ivi previsti.

----- **TITOLO VIII** -----

----- **SCIoglimento - LIQUIDAZIONE** -----

----- **Art. 24)** -----

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 del Codice Civile. -----

----- **TITOLO IX** -----

----- **DISPOSIZIONI FINALI** -----

----- **Art. 25)** -----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata o, in difetto di queste ultime e ove compatibili, in materia di società per azioni, nonché delle leggi speciali in materia di cartolarizzazione. -----

F.TO: LUCIO IZZI -----

F.TO: LUIGI BUSSI -----

F.TO: ALESSANDRO DEGAN (L.S.) -----



Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -

art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritto, Alessandro Degan, Notaio in Conegliano, iscritto al Collegio Notarile di Treviso, certifico, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Conegliano, Via San Giuseppe n. 13/G, il giorno 29 aprile 2026

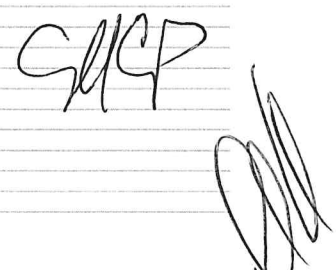
Allegato C
CREDITI LEASING RILEVANTI

24/5/20



SNDG	NDG	Rapporto	Contratto	Property ID (Unit Level) Originator - IMMOBILIARE	Property ID (Unit Level) Originator - NON IMMOBILIARE
0000000003206737	0003260073808000	000172418984	72418984	9285181	
0000000011855507	0007941543378000	000106681336	6681336		
0000000012931873	0004162848966000	000172219798	72219798		9284850
0000000013029154	0000548221061000	000105535698	5535698	6519273	
0000000013029154	0000548221061000	000105529896	5529896	6519041	
0000000014959653	0000051061709000	000176032860	76032860	9289658	
0000000015731414	0002224747944000	000172219552	72219552		
0000000016149781	0004301344051000	000176011937	76011937		
0000000016177018	0003144334923000	000100891236	891236	6502556	
0000000016198900	0002552038977000	000172416081	72416081	9284998	
0000000016218974	0001882103629000	000100900382	900382	6503153	
0000000016220070	0004087078226000	000100877916	877916	6501978	
0000000016233535	0002266200589000	000176015974	76015974	9288840	
0000000016242557	0001992442947000	000172420240	72420240	9285777	
0000000016243083	0004082364935000	000174386470	74386470	9287143	
0000000016262623	0004003633166000	000174381946	74381946	9287058	
0000000016265426	0004086320212000	000174386949	74386949	9287167	
0000000016323498	0001182000267000	000200935181	935181	6509535	
0000000016323498	0001182000267000	000100935181	935181	6509535	
0000000016340808	0004087589292000	000172419094	72419094	9285211	
0000000016390343	0000028618838000	000176042365	76042365	9290126	
0000000016404363	0000298112928000	000174383983	74383983	9287084	
0000000016427912	0003373307867000	000172419739	72419739	9285466	
0000000016428215	0000289868635000	000120039588	20039588	6505615	
0000000016431098	0002766861241000	000175002670	75002670	9287248	
0000000016508754	0006157099046000	000176012401	76012401		
0000000016520340	0000374661890000	000175023009	75023009	9287939	
0000000016624728	0007563131931000	000172415372	72415372	9284978	
0000000016684886	0007792520157000	000176052914	76052914	9290756	
0000000016692419	0000554564962000	000100872639	872639	6501630	
0000000016692419	0000554564962000	000100848188	848188	6500621	
0000000016696578	0009054141260000	000100902281	902281	6503294	
0000000016699306	0005502739975000	000100977572	977572	6514295	
0000000016701782	0005836769276000	000175003860	75003860	9287284	
0000000016724335	0004682098959000	000172416178	72416178	9285003	
0000000016746095	0008042859171000	000100997510	997510	6524787	
0000000016767786	0006047114079000	000176049177	76049177	9290538	
0000000016791739	0002729976383000	000176001144	76001144		
0000000016813548	0004843374189000	000120041023	20041023	6505650	
0000000016815378	0006435333947000	000175003963	75003963	9287286	
0000000016861989	0006314918955000	000100923073	923073	6504536	
0000000016928178	0001162795277000	000176025505	76025505		
0000000016928178	0001162795277000	000176000961	76000961	9288191	
0000000016945551	0000082219523000	000100882133	882133	6502123	
0000000016965589	0000246615729000	000176116410	76116410	9305049	
0000000016965589	0000246615729000	000176116413	76116413	9305051	
0000000016969821	0000244359871000	000105531741	5531741	6519110	
0000000016971939	0000243049563000	000170931089	70931089	9284486	
0000000016981737	0000243084626000	000176006107	76006107	9288386	
0000000016982791	0000237270888000	000101016833	1016833	6543394	
0000000016982791	0000237270888000	000101021537	1021537	6548343	
0000000016982791	0000237270888000	000101021538	1021538	6548344	
0000000016988079	0000252520908000	000206793124	6793124	6522426	
0000000017001308	0000195711442000	000101032956	1032956		
0000000017003548	0000238319502000	000176011315	76011315	9288647	
0000000017004551	0000257775577000	000176013947	76013947	9288757	
0000000017043734	0000232073712000	000176055618	76055618		
0000000017054143	0000243551741000	000305801863	5801863	6521278	
0000000017054143	0000243551741000	000105801863	5801863	6521278	
0000000017054143	0000243551741000	000205801863	5801863	6521278	
0000000017054899	0000207907978000	000175016877	75016877	9287688	
0000000017084224	0005344304118000	000100958525	958525	6511749	
0000000017102516	0002677111585000	000170931121	70931121	9284492	
0000000017120092	0000147918027000	000172329335	72329335	9284859	
0000000017191929	0000223387865000	000275012766	75012766		
0000000017216738	0000166165040000	000101013893	1013893		
0000000017229720	0000177623669000	000176046321	76046321	9290348	
0000000017235390	0003329806906000	000172419414	72419414	9285315	
0000000017243512	0009395334013000	000274384359	74384359	9287099	
0000000017243930	0007435332310000	000174386646	74386646	9287150	
0000000017276746	0003331516833000	000205518103	5518103	6518514	
0000000017288152	0000179265292000	000173005437	73005437	9286864	
0000000017292659	0000186911825000	000100856728	856728	6500936	
0000000017304051	0003332962133000	000172413757	72413757	9284948	
0000000017314167	0000185669821000	000176094351	76094351		
0000000017334301	0009900851129000	000176100102	76100102		
0000000017337988	0000186787947000	000100925478	925478	6504653	
0000000017346973	0003321628893000	000101009753	1009753	6535172	
0000000017370562	0007592829186000	000175027792	75027792		
0000000017372013	0004920204556000	000175026560	75026560	9288058	
0000000017392495	0000149425466000	000100956063	956063	6511521	
0000000017416868	0000199386934000	000100895239	895239	6502716	
0000000017423076	0000194241991000	000172417346	72417346	9285081	
0000000017425283	0003348898526000	000175024969	75024969		
0000000017428198	0003347997941000	000170931045	70931045	9284449	
0000000017433601	0000199029246000	000174386849	74386849	9287162	

SNRG	NDG	Rapporto	Contratto	Property ID (Unit Level) Originator - IMMOBILIARE	Property ID (Unit Level) Originator - NON IMMOBILIARE
0000000017436747	0003323683677000	000170940332	70940332	9284682	
0000000017436852	0000205817832000	000172418934	72418934	9285168	
0000000017449689	0003337043106000	000176033289	76033289	9289679	
0000000017451890	0000185236654000	000100897884	897884	6502920	
0000000017454172	0004422716919000	000176003717	76003717		
0000000017454172	0004422716919000	000176005110	76005110		
0000000017454559	0003324032473000	000172420584	72420584		
0000000017469594	0000202325327000	000172416068	72416068	9284997	
0000000017478804	0000201937832000	000172420615	72420615		
0000000017495368	0000219387829000	000176036942	76036942	9289869	
0000000017502495	0004131529282000	000375020292	75020292	9287774	
0000000017502495	0004131529282000	000176110982	76110982		9301303
0000000017512354	0006863708377000	000173018170	73018170	9286923	
0000000017528352	0003350551364000	000172357603	72357603		9284690
0000000017528352	0003350551364000	000173018674	73018674		9286932
0000000017529599	0003389487500000	000176076798	76076798	9291663	
0000000017535689	0000202150828000	000105573081	5573081	6520863	
0000000017538364	0000205591092000	000172420610	72420610		
0000000017548282	0000194433163000	000172420243	72420243	9285780	
0000000017556775	0000184368910000	000101001881	1001881		6527628; 10361256
0000000017556775	0000184368910000	000176083139	76083139		9292038; 9292039; 9292040; 9292041; 9292042
0000000017570960	0000142702962000	000174368004	74368004	9287005	
0000000017572595	0000172239765000	000100973169	973169		6513596; 6513597; 6513598
0000000017576654	0000205744575000	000175001048	75001048		
0000000017586935	0008683432118000	000170940188	70940188	9284574	
0000000017590861	0003340605531000	000176045885	76045885	9290318	
0000000017610683	0003348534269000	000175022989	75022989	9287937	
0000000017615252	0009024135120000	000105442964	5442964	6517373	
0000000017623638	0008995251954000	000176041913	76041913	9290108	
0000000017635930	0003342572409000	000175022372	75022372	9287899	
0000000017637045	0000156744118000	000175016374	75016374		9287655
0000000017637045	0000156744118000	000175016373	75016373		9287654
0000000017637045	0000156744118000	000175024641	75024641		9287989
0000000017654955	0003343743378000	000176018683	76018683	9288963	
0000000017664494	0000158612780000	000105537649	5537649	6519345	
0000000017669816	0003254691419000	000175014690	75014690		9287601
0000000017672206	0003345159376000	000170930411	70930411	9283916	
0000000017678581	0004190041908000	000176036293	76036293		
0000000017678726	0000153466023000	000176031531	76031531	9289601	
0000000017694684	0000214286740000	000174381413	74381413	9287049	
0000000017704733	0000142612733000	000175021473	75021473		
0000000017705637	0003328180235000	000172420920	72420920	9286269	
0000000017705637	0003328180235000	000172420921	72420921	9286270	
0000000017705637	0003328180235000	000172420919	72420919	9286268	
0000000017710169	0003328410409000	000176050959	76050959	9290652	
0000000017718215	0000199703802000	000176043406	76043406	9290180	
0000000017719512	0002372720232000	000176033581	76033581	9289695	
0000000017728544	0000334336061000	000172349854	72349854		
0000000017730192	0000925638159000	000173019540	73019540	9286938	
0000000017750810	0003000446032000	000175015416	75015416	9287624	
0000000017768889	0004454755817000	000170940325	70940325		9284679
0000000017768889	0004454755817000	000170940362	70940362		9284710
0000000017768889	0004454755817000	000170940323	70940323		9284678
0000000017788075	0001742801323000	000176063521	76063521		9291228
0000000017795185	0004581939183000	000100977883	977883	6514360	
0000000017799228	0000005276594000	000172419372	72419372	9285300	
0000000017799285	0000593144286000	000101037083	1037083		
0000000017802781	0004901855186000	000175005653	75005653		
0000000017802781	0004901855186000	000175002251	75002251		
0000000017802781	0004901855186000	000175005649	75005649		
0000000017802781	0004901855186000	000175002256	75002256		
0000000017802781	0004901855186000	000175003815	75003815		
0000000017802781	0004901855186000	000175011421	75011421		
0000000017807853	0004672659243000	000100997312	997312	6524673	
0000000017812179	0005210924266000	000170940234	70940234	9284603	
0000000017817262	0009391955177000	000172420757	72420757	9286135	
0000000017819154	0008132841223000	000100949810	949810	6510883	
0000000017821591	0009893731935000	000172219018	72219018		9284646
0000000017825051	0005622428376000	000220045567	20045567	6505827	
0000000017825051	0005622428376000	000120045567	20045567	6505827	
0000000017825227	0005970038081000	000170940090	70940090	9284528	
0000000017825558	0008380125141000	000176049613	76049613	9290558	
0000000017826143	0005333651902000	000174375695	74375695		
0000000017835448	0000040876204000	000272358718	72358718		
0000000017835448	0000040876204000	000172356039	72356039		
0000000017835448	0000040876204000	000172354693	72354693		
0000000017835448	0000040876204000	000172350207	72350207		
0000000017835448	0000040876204000	000172359437	72359437		
0000000017835448	0000040876204000	000172360189	72360189		
0000000017835448	0000040876204000	000272354946	72354946		
0000000017835448	0000040876204000	000272356547	72356547		
0000000017844747	0000044130350000	000175028543	75028543	9288144	
0000000017848055	0002783088533000	000100889317	889317	6502469	
0000000017852323	0002764809083000	000100951262	951262	6511055	
0000000017865291	0002622556967000	000176052604	76052604		
0000000017865291	0002622556967000	000176060021	76060021		9291085; 9291086



SNDG	NDG	Rapporto	Contratto	Property ID (Unit Level) Originator - IMMOBILIARE		Property ID (Unit Level) Originator - NON IMMOBILIARE
0000000017865291	0002622556967000	000176060025	76060025			9291088
0000000017865291	0002622556967000	000176042290	76042290			9290124
0000000017865291	0002622556967000	000176018802	76018802			9288966; 9288967
0000000017865291	0002622556967000	000176060024	76060024			9291087
0000000017865291	0002622556967000	000176023875	76023875			9289225
0000000017865291	0002622556967000	000176042288	76042288			9290123
0000000017865291	0002622556967000	000175027616	75027616			9288103
0000000017865739	0004181657266000	000100996137	996137			
0000000017868605	0009331921271000	000100952859	952859	6511183		
0000000017874517	0002084308213000	000101024001	1024001			6721344
0000000017876815	0009860831151000	000200904261	904261	6503439		
0000000017876815	0009860831151000	000100970381	970381	6513157		
0000000017877844	0003329937349000	000172416961	72416961	9285062		
0000000017878903	0003314853445000	000175009855	75009855	9287463		
0000000017878903	0003314853445000	000175010110	75010110	9287470		
0000000017885510	0000600302785000	000272421221	72421221	9286605		
0000000017892785	0000155076021000	000100834633	834633			
0000000017896244	0005943346917000	000175021680	75021680	9287845		
0000000017896315	0000173549568000	000275025927	75025927	9288045		
0000000017897824	0000012661530000	000176091879	76091879			
0000000017897824	0000012661530000	000176091862	76091862			
0000000017897824	0000012661530000	000176091870	76091870			
0000000017900475	0002431512134000	000101011045	1011045			
0000000017900475	0002431512134000	000101002438	1002438			
0000000017901408	0006335347963000	000100933232	933232	6509338		
0000000017902812	0008240642979000	000200929999	929999			
0000000017902812	0008240642979000	000100927613	927613	6504813		
0000000017902812	0008240642979000	000100929999	929999			
0000000017903713	0003311699026000	000120054532	20054532	6506531		
0000000017903946	0000560457916000	000176018750	76018750			
0000000017904505	0003468203068000	000172340936	72340936			9284860
0000000017904505	0003468203068000	000172350106	72350106			9284870
0000000017904505	0003468203068000	000172340949	72340949			9284861
0000000017912579	0004040934013000	000120054023	20054023	6506496		
0000000017912743	0004780051074000	000101018085	1018085			
0000000017916485	0000451408189000	000100901821	901821	6503240		
0000000017920730	0000158134450000	000175019217	75019217	9287739		
0000000017923898	0000158842247000	000100985521	985521	6516285		
0000000017941321	0008933805686000	000100951059	951059			6511023
0000000017947618	0000199787664000	000272421404	72421404	9286843		
0000000023940916	0005057615261000	000101021111	1021111			
0000000024021027	0000262487757000	000120067946	20067946	6507614		
0000000024209337	0000265148789000	000100904276	904276	6503441		
0000000024431738	0000275977730000	000175008215	75008215			9287420
0000000024431738	0000275977730000	000175008205	75008205			9287419
0000000024474985	0000279077989000	000170930496	70930496			
0000000024740772	0000287015421000	000105498669	5498669	6517931		
0000000024804955	0000288517608000	000105813531	5813531	6521757		
0000000024859727	0004099188573000	000175027586	75027586			9288101
0000000024859727	0004099188573000	000175018381	75018381			9287719
0000000024878062	0000294444611000	000100973076	973076	6513589		
0000000024880645	0002421171227000	000100955541	955541	6511470		
0000000024884082	0000295495948000	000176036475	76036475	9289833		
0000000024900476	0000296373190000	000172419054	72419054	9285201		
0000000024903210	0000296591644000	000172421210	72421210			
0000000024903278	0000296564867000	000173016282	73016282	9286903		
0000000024913115	0000297307727000	000175023137	75023137			
0000000024956938	0007433446567000	000175003827	75003827	9287283		
0000000025517972	0007688830490000	000176077497	76077497	9291703		
0000000026109004	0007689082488000	000205490478	5490478	6517769		
0000000026781893	0001330466447000	000100984180	984180	6516065		
0000000026772587	0003873019232000	000172420808	72420808	9286170		
0000000026780402	0001237430212000	000100933169	933169	6509330		
0000000026790372	0007110377559000	000100978021	978021	6514381		
0000000026791783	0004322836625000	000105508990	5508990	6518207		
0000000026802423	0003924191176000	000105519210	5519210	6518563		
0000000026807217	0007165099505000	000105560067	5560067	6520222		
0000000026824129	0007623591425000	000105575278	5575278	6520996		
0000000026883137	0000298372505000	000175026039	75026039	9288049		
0000000026885088	0000298532452000	000272420069	72420069	9285661		
0000000026911201	0004446927412000	000176020530	76020530	9289066		
0000000026937237	0000300997060000	000101033596	1033596			
0000000026937304	0000300561368000	000272419469	72419469	9285342		
0000000026938375	0000300758196000	000173021172	73021172			9286959
0000000026943631	0000301472057000	000172416493	72416493	9285020		
0000000026944056	0000301404864000	000175006162	75006162	9287365		
0000000026944601	00003022680012000	000175002420	75002420			
0000000026953165	0000302250582000	000176026557	76026557	9289345		
0000000026978448	0006269207808000	000175004114	75004114			
0000000026985554	0000304104902000	000276039312	76039312	9289968		
0000000026990102	0000304805524000	000176010085	76010085	9288567		
0000000026991034	0000304594144000	000175012641	75012641			
0000000026991034	0000304594144000	000175013580	75013580			
0000000026999795	0000305606580000	000170940176	70940176	9284568		
0000000027007377	0000306403394000	000176038886	76038886			
0000000027012163	0000306697731000	000100899485	899485	6503087		

SDNG	NDG	Rapporto	Contratto	Property ID (Unit Level) Originator - IMMOBILIARE	Property ID (Unit Level) Originator - NON IMMOBILIARE
0000000027018061	0000307224460000	000176008146	76008146	9288477	
0000000027021098	0000307596902000	000172420533	72420533	9285938	
0000000027105177	0000314035880000	000172416693	72416693		
0000000027114027	0000314693763000	000170930214	70930214	9283750	
0000000027114027	0000314693763000	000174378806	74378806	9287034	
0000000027114027	0000314693763000	000170930920	70930920		9284353
0000000027114027	0000314693763000	000170931138	70931138	9284499	
0000000027114027	0000314693763000	000105507684	5507684	6518170	
0000000027124575	0000315460871000	000176113335	76113335		9302741; 9302742; 9302743; 9302744
0000000027222401	0000319603579000	000176055429	76055429		
0000000027440141	0003373623624000	000172420178	72420178	9285729	
0000000027491364	0005365972403000	000172419673	72419673	9285417	
0000000027550618	0000331812243000	000220074313	20074313	6508185	
0000000027609178	0007663766296000	000174382940	74382940	9287069	
0000000027651623	0003364089332000	000172350324	72350324		
0000000027919245	0007597088193000	000176122282	76122282		
0000000027919245	0007597088193000	000176116898	76116898	9305389	
0000000028003612	0000357306469000	000170303148	70303148	9283625	
0000000028789750	0003749126384000	000100964323	964323	6512360	
0000000028997555	0002776573769000	000101012023	1012023	6537950	
0000000029007809	0007597276840000	000172421075	72421075		
0000000033595781	0005675701079000	000101020074	1020074		6546758
0000000034817068	0005091171358000	000276052128	76052128	9290716	
0000000035616977	0007690324391000	000200892238	892238	6502594	
0000000039841608	0000614586259000	000176019220	76019220		
0000000043111116	0001595250478000	000205498697	5498697	6517934	
0000000045356049	0005093125531000	000276051567	76051567	9290686	
0000000045914694	0004300078001000	000272219955	72219955		
0000000046808545	0002338533186000	000173016755	73016755	9286907	
0000000046815683	0000631924886000	000100942614	942614	6510260	
0000000046826412	0007356161112000	000376050817	76050817	9290640	
0000000046837424	0001128901760000	000172419677	72419677	9285419	
0000000046841847	0002386722887000	000172420333	72420333	9285830	
0000000046846578	0001664433205000	000101016247	1016247		6542693
0000000046847219	0007636575984000	000176016405	76016405		
0000000046911995	0002869594446000	000172418940	72418940		
0000000046968392	0003245164908000	000176036692	76036692	9289842	
0000000046970341	0002750443888000	000174386800	74386800	9287156	
0000000046990301	0003281820295000	000176062221	76062221	9291161	
0000000047015701	0002100663281000	000172419052	72419052		
0000000047021927	0002594568730000	000176019612	76019612		
0000000047053243	0000590153656000	000172416233	72416233	9285005	
0000000047054917	0000609443926000	000176042649	76042649	9290146	
0000000047066155	0001187621520000	000100937817	937817	6509757	
0000000047088666	0001049859389000	000200921558	921558	6504466	
0000000047088666	0001049859389000	000100921558	921558	6504466	
0000000047099651	0000502554875000	000105537733	5537733	6519350	
0000000047100752	0001272021220000	000172414770	72414770	9284970	
0000000047116930	0000640252035000	000172419424	72419424	9285320	
0000000047117400	0007552612986000	000176006580	76006580	9288410	
0000000047118633	0000944825264000	000100905078	905078	6503505	
0000000047162403	0001050487061000	000100971280	971280	6513266	
0000000047171758	0002762650532000	000176022510	76022510	9289167	
0000000047183822	0006583003919000	000101014659	1014659		6540915
0000000047183822	0006583003919000	000101014666	1014666		6540921
0000000047183822	0006583003919000	000101014665	1014665		6540920
0000000047183822	0006583003919000	000101009757	1009757		6535175
0000000047183822	0006583003919000	000101014661	1014661		6540916
0000000047183822	0006583003919000	000101018802	1018802		6545339; 6545340
0000000047183822	0006583003919000	000101014664	1014664		6540919
0000000047196493	0002075236689000	000170930310	70930310	9283834	
0000000047666763	0002378509819000	000300975799	975799	6514038	
0000000047666763	0002378509819000	000100975799	975799	6514038	
0000000047667753	0001410793965000	000105529085	5529085	6519008	
0000000047667753	0001410793965000	000105470080	5470080	6517509	
0000000047670080	0004354725777000	000172420965	72420965	9286309	
0000000047680080	0002182649540000	000172361404	72361404		
0000000047680080	0002182649540000	000172420469	72420469		
0000000047696979	0001015160772000	000200925626	925626	6504660	
0000000047696979	0001015160772000	000100925626	925626	6504660	
0000000047704592	0001060408949000	000100886799	886799	6502342	
0000000047753137	0000222158793000	000200880587	880587	6502059	
0000000047784340	0002049500165000	000100966681	966681	6512734	
0000000047787055	0002399773532000	000176045701	76045701		
0000000047912152	0001053869129000	000172419181	72419181	9285235	
0000000047913875	0007583287420000	000175016481	75016481	9287670	
0000000047913875	0007583287420000	000172342176	72342176		
0000000047913875	0007583287420000	000175016616	75016616	9287674	
0000000047913875	0007583287420000	000174382288	74382288	9287063	
0000000047931657	0000603526421000	000176002711	76002711		
0000000048014393	0001849138278000	000175016992	75016992	9287689	
0000000048045933	0003847629177000	000170940161	70940161	9284557	
0000000048080220	0000276443128000	000100888343	888343	6502418	
0000000048083377	0006277926791000	000175015633	75015633		
0000000048336734	0005377666256000	000172419395	72419395		
0000000048359728	0004117042637000	000100909702	909702	6503843	

SNDG	NDG	Rapporto	Contratto	Property ID (Unit Level) Originator - IMMOBILIARE	Property ID (Unit Level) Originator - NON IMMOBILIARE
0000000048871444	0001065780224000	000172354973	72354973		9284880
0000000048879502	0002130290758000	000173022968	73022968		
0000000048883201	0001065707573000	000173022169	73022169	9286971	
0000000049015553	0006247128988000	000101025483	1025483		
0000000049015553	0006247128988000	000101017640	1017640		
0000000049015553	0006247128988000	000201023482	1023482		6550768
0000000049015553	0006247128988000	000201023399	1023399		6550643
0000000049015553	0006247128988000	000101015013	1015013		
0000000049015553	0006247128988000	000201019521	1019521		6546097
0000000049015553	0006247128988000	000101025484	1025484		
0000000049676884	0003393512967000	000100923042	923042	6504533	
0000000049676884	0003393512967000	000100923047	923047	6504534	
0000000049793709	0005379954648000	000120070225	20070225	6507816	
0000000049847332	0008813930157000	000101015325	1015325		6541653
0000000049847332	0008813930157000	000101018967	1018967		6545490; 7105368
0000000049979640	0008895233941000	000175005103	75005103		9287323
0000000049979640	0008895233941000	000175027803	75027803		9288107
0000000052822456	0005001969218000	000176040391	76040391		
0000000052822456	0005001969218000	000176040385	76040385		
0000000053585143	0002149564860000	000172354149	72354149		9284876
0000000053585143	0002149564860000	000172359120	72359120		9284899
0000000053822424	0000479250526000	000172413155	72413155	9284938	
0000000053831205	0006268647632000	000105801895	5801895	6521282	
0000000054015500	0007657409059000	000176106274	76106274		9298372; 9298373; 9298374; 9298375; 9298376; 9298377
0000000054015500	0007657409059000	000170930529	70930529	9284004	
0000000054200917	0000490814138000	000276023501	76023501	9289212	
0000000054200917	0000490814138000	000176045171	76045171	9290281	
0000000054303941	0000494866314000	000200912497	912497	6504063	
0000000054367010	0006277309126000	000274353698	74353698		
0000000054425898	0006280070592000	000100900625	900625	6503173	
0000000054465371	0001617175613000	000205486578	5486578	6517677	
0000000054612770	0006281120216000	000176062133	76062133		9291159
0000000055193573	0000514388774000	000101036933	1036933		9641851
0000000055217525	0006284530774000	000176057908	76057908	9290975	
0000000055928672	0000700531269000	000172420451	72420451	9285894	
0000000058615917	0004327462818000	000300903420	903420	6503383	
0000000058874513	0003254622004000	000105514323	5514323	6518363	
0000000058878536	0003255742756000	000100955959	955959	6511506	
0000000058882293	0007069299877000	000100972738	972738	6513560	
0000000058886535	0004359347728000	000105516723	5516723	6518459	
0000000058887509	0005092996281000	000176039276	76039276		
0000000058904612	0003821994909000	000105804657	5804657	6521408	
0000000059458517	0001622298526000	000100953343	953343	6511244	
0000000059458517	0001622298526000	000176004889	76004889	9288359	
0000000059458517	0001622298526000	000100910875	910875	6503936	
0000000059503437	0007214669030000	000172420952	72420952	9286297	
0000000061830638	0005088876444000	000101026578	1026578		7126959
0000000062077628	0005088976615000	000172420290	72420290	9285813	
0000000063417177	0001567347824000	000172415296	72415296	9284976	
0000000064920178	0004142194434000	000274383496	74383496		
0000000064937053	0005094370876000	000175009588	75009588		
0000000064937387	0003093082244000	000176043803	76043803	9290196	
0000000064951707	0003637639335000	000276024676	76024676	9289265	
0000000065030203	0003197510626000	000276017355	76017355		
0000000066490935	0005044494902000	000172420935	72420935	9286283	
0000000066587556	0005094425254000	000172420208	72420208		
0000000066648313	0007598808531000	000176001911	76001911		
0000000066683338	0005092932264000	000176025879	76025879		
0000000066683533	0004838410520000	000100918928	918928	6504367	
0000000066769959	0002833219850000	000101020476	1020476		6547087
0000000066854302	0002839995403000	000176066261	76066261	9291290	
0000000067283211	0007623117640000	000170930398	70930398	9283898	
0000000067327229	0007622733781000	000170931050	70931050	9284456	
0000000067327229	0007622733781000	000170930539	70930539	9284017	
0000000067327229	0007622733781000	000170931051	70931051	9284457	
0000000067327229	0007622733781000	000170930911	70930911	9284345	
0000000067327895	0003050799944000	000276051150	76051150	9290669	
0000000067350182	0004866944482000	000170940255	70940255	9284623	
0000000067350410	0004726774129000	000175016128	75016128	9287648	
0000000067625793	0002859785524000	000100919812	919812	6504395	
0000000067634732	0004853473913000	000175008034	75008034		9287414
0000000067945605	0004128900178000	000100985861	965861	6512641	
0000000068945376	0002899956254000	000176018002	76018002	9288938	
0000000069393756	0007636345410000	000172123420	72123420		
0000000069393756	0007636345410000	000176042414	76042414		
0000000069393756	0007636345410000	000176050084	76050084		
0000000069394395	0005090288817000	000176048643	76048643	9290488	
0000000069409296	0005092872245000	000176095822	76095822	9293943	
0000000069416299	0002950431216000	000176060039	76060039	9291089	
0000000069419164	0004888618326000	000174379990	74379990		
0000000069419351	0006725273011000	000105540344	5540344	6519467	
0000000069431375	0007597753150000	000172356863	72356863		9284884
0000000069432687	0005092864962000	000172419803	72419803	9285499	
0000000069434584	0006645262155000	000176038851	76038851	9289950	
0000000069437876	0003077376833000	000176046973	76046973	9290381	
0000000069456213	0005463831962000	000172219562	72219562		

SNDG	NDG	Rapporto	Contratto	Property ID (Unit Level) Originator - IMMOBILIARE	Property ID (Unit Level) Originator - NON IMMOBILIARE
0000000069464377	0005090295083000	000175024870	75024870		
0000000069467620	0005090286391000	000175023754	75023754		
0000000069467620	0005090286391000	000175020477	75020477		9287959
0000000069467620	0005090286391000	000175020420	75020420		9287782
0000000069474394	0005090286185000	000175023750	75023750		9287780
0000000069474394	0005090286185000	000175020482	75020482		
0000000069474394	0005090286185000	000175020481	75020481		
0000000069474394	0005090286185000	000175020484	75020484		
0000000069474394	0005090286185000	000175020483	75020483		
0000000069477178	0005090584191000	000175025711	75025711		
0000000069487037	0005090279905000	000174384876	74384876	9287111	
0000000069487717	0005092983455000	000172418935	72418935		
0000000069488349	0007637188300000	000175023894	75023894	9287962	
0000000069490029	0005092874961000	000172418885	72418885	9285149	
0000000069493214	0003197674516000	000176064338	76064338	9291251	
0000000069495416	0007623060147000	000276045483	76045483	9290301	
0000000069573451	0002914440475000	000101021944	1021944		
0000000069767047	0007223658708000	000100942874	942874	6510286	
0000000069881619	0002929661694000	000176050428	76050428		
0000000069881619	0002929661694000	000175027200	75027200		9290612; 9290613; 9290614; 9290615; 9290616
0000000069894912	0003065959630000	000176012332	76012332	9288688	9288083; 9288084; 9288085
0000000070191996	0002943171269000	000100949727	949727	6510877	
0000000070199777	0005092875557000	000272420012	72420012	9285631	
0000000070205777	0005458119672000	000100934345	934345	6509463	
0000000070278360	0005090556085000	000176037049	76037049	9269877	
0000000070319407	0006547885168000	000105817826	5817826	6521892	
0000000070319407	0006547885168000	000105817825	5817825	6521891	
0000000070320809	0003011595675000	000175022327	75022327	9287896	
0000000070416783	0006436037603000	000176049735	76049735	9290569	
0000000070429122	0005094427193000	000172420995	72420995	9286335	
0000000070431951	0005092919787000	000176003908	76003908		
0000000070515310	0003023003481000	000276005595	76005595	9288375	
0000000070586930	0007598589168000	000176016047	76016047	9288845	
0000000070690221	0005092974850000	000274375060	74375060	9287017	
0000000071207018	0007447114372000	000176025932	76025932		
0000000071214048	0007628407069000	000105813414	5813414	6521752	
0000000071214181	0007623360140000	000176046345	76046345	9290350	
0000000071232443	0003921446278000	000175022506	75022506	9287910	
0000000071243553	0003922815089000	000105800564	5800564	6521208	
0000000071243553	0003922815089000	000100994955	994955	6523748	
0000000071536005	0002992226896000	000172421162	72421162	9286552	
0000000071821735	0003977683747000	000101013772	1013772		
0000000071821887	0005090294033000	000176080841	76080841	9291882	
0000000071940367	0007669478485000	000175004157	75004157	9287292	
0000000072401643	0003009720949000	000100982825	982825	6515863	
0000000072553569	0003352510663000	000175009239	75009239		
0000000072553569	0003352510663000	000175014613	75014613		
0000000072616217	0004136879642000	000105573786	5573786		
0000000072688173	0003036428584000	000100948731	948731	6510790	
0000000072721234	0004810349430000	000176046431	76046431	9290363	
0000000072726981	0006457488343000	000101021789	1021789		
0000000072726981	0006457488343000	000101019502	1019502		
0000000072726981	0006457488343000	000101018140	1018140		
0000000072747425	0003031817751000	000176019298	76019298	9289002	
0000000072980005	0007283574392000	000170940194	70940194	9284579	
0000000073339925	0006464971790000	000176006679	76006679	9288417	
0000000073431212	0005093540547000	000170930621	70930621	9284104	
0000000073534877	0003059942091000	000320072128	20072128	6507983	
0000000073637143	0005133075302000	000176120070	76120070		
0000000073637143	0005133075302000	000176120102	76120102	9307687	
0000000073637143	0005133075302000	000176120101	76120101	9307711	
0000000073660919	0007620976263000	000276023000	76023000	9289194	
0000000073674203	0003068429490000	000105577327	5577327	6521149	
0000000073709814	0006471980446000	000276042466	76042466	9290133	
0000000073796743	0005704011339000	000172419811	72419811	9586464	
0000000073809659	0003447375653000	000300943367	943367	6510321	
0000000073809833	0001142552286000	000176049531	76049531		
0000000073809833	0001142552286000	000176049525	76049525		
0000000073820995	0003096332956000	000176049878	76049878	9290579	
0000000074012779	0007641097194000	000176110445	76110445	9300963	
0000000074191980	0004355962630000	000400944565	944565	6510443	
0000000074365494	0005039069770000	000105518407	5518407	6518532	
0000000074367046	0007607055652000	000176094452	76094452	9293655	
0000000074374882	0004863879383000	000174375281	74375281	9287018	
0000000074415523	0005002196131000	000172416204	72416204	9285004	
0000000074423770	0004813072807000	000172421350	72421350	9286771	
0000000074430895	0004771381193000	000170940246	70940246	9284613	
0000000074434601	0007619908354000	000105528976	5528976	6519006	
0000000074436866	0007620660914000	000176011189	76011189	9288640	
0000000074498242	0005093019868000	000176025938	76025938		
0000000074563273	0003110508801000	000176051375	76051375	9290682	
0000000074648530	0003116536238000	000175027590	75027590		
0000000074711663	0006549160922000	000276013752	76013752	9288753	
0000000074716587	0003121006726000	000220060130	20060130	6506937	
0000000075016862	0005092992670000	000176074165	76074165		
0000000075016862	0005092992670000	000176041910	76041910		

SDNG	NDG	Rapporto	Contratto	Property ID (Unit Level) Originator - IMMOBILIARE	Property ID (Unit Level) Originator - NON IMMOBILIARE
0000000075016862	0005092992670000	000176041915	76041915		
0000000075097813	0003919631065000	000100970528	970528	6513170	
0000000075136211	0006498589667000	000205575192	5575192		
0000000075136211	0006498589667000	000400930995	930995	6509111	
0000000075136211	0006498589667000	000300930995	930995	6509111	
0000000076108116	0007281881643000	000100986980	986980	6516531	
0000000078568007	0007628486083000	000105815058	5815058	6521814	
0000000078568007	0007628486083000	000105815046	5815046	6521811	
0000000078568007	0007628486083000	000105815062	5815062	6521816	
0000000078568007	0007628486083000	000105815053	5815053	6521813	
0000000078568007	0007628486083000	000105815051	5815051	6521812	
0000000078568007	0007628486083000	000105815060	5815060	6521815	
0000000078956030	0003706891574000	000101010238	1010238		
0000000080116403	0006517385742000	000100975845	975845	6514055	
0000000080499948	0003210814982000	000170940377	70940377	9284719	
0000000081804230	0005092889034000	000170930816	70930816	9284262	
0000000082063564	0006610543835000	000176098595	76098595		
0000000082131505	0007602375000000	000176069997	76069997	9291417	
0000000082161605	0000359930321000	000176050241	76050241		
0000000082161605	0000359930321000	000176040444	76040444		
0000000082276510	0000409173682000	000205523097	5523097	6518726	
0000000082447306	0007018997293000	000101000929	1000929	6527007	
0000000082692431	0004154483021000	000176114071	76114071	9303274	
0000000083431901	0006548844862000	000200929172	929172	6508941	
0000000083467795	0002172926302000	000101032639	1032639		9057482
0000000083708122	0003922557637000	000101006041	1006041		6531110
0000000083708122	0003922557637000	000101018940	1018940		6545458
0000000084149699	0004464161682000	000176007803	76007803	9288469	
0000000084290040	0003933612607000	000200921701	921701	6504471	
0000000084465662	0002994265213000	000201017343	1017343	6543827	
0000000085379306	0005094439258000	000272420147	72420147	9285711	
0000000085735559	0007600225741000	000170930684	70930684	9284167	
0000000086314583	0004475229685000	000172417464	72417464	9285094	
0000000086502038	0007641077491000	000170930890	70930890	9284330	
0000000086778517	0008123303190000	000100866468	866468	6501392	
0000000087533577	0005090291999000	000175022447	75022447		
0000000087557581	0005093546112000	000170931022	70931022	9284434	
0000000087598776	0005090724141000	000176096828	76096828		
0000000087716405	0004773005945000	000272420460	72420460	9285898	
0000000087716405	0004773005945000	000276006253	76006253		
0000000087946741	0003296200951000	000176110456	76110456	9300969	
0000000088515515	0004244374537000	000101009478	1009478	6534790	
0000000089485867	0006735807110000	000101019362	1019362		6545935; 6545936
0000000089534701	0003642143266000	000101016976	1016976		
0000000089534701	0003642143266000	000101019223	1019223		
0000000089534701	0003642143266000	000101020924	1020924		
0000000089534701	0003642143266000	000101012232	1012232		
0000000089534701	0003642143266000	000101010673	1010673		
0000000089534701	0003642143266000	000101008704	1008704	6533897	
0000000089534701	0003642143266000	000101020922	1020922	6547574	
0000000089534701	0003642143266000	000101018212	1018212		
0000000089534701	0003642143266000	000101016977	1016977		
0000000089534701	0003642143266000	000101016978	1016978		
0000000089534701	0003642143266000	000101010670	1010670		
0000000089534701	0003642143266000	000101017591	1017591	6544121	
0000000089534701	0003642143266000	000101019809	1019809	6546386	
0000000089534701	0003642143266000	000101008708	1008708		
0000000089534701	0003642143266000	000101019816	1019816	6546401	
0000000089534701	0003642143266000	000101020923	1020923	6547575	
0000000089574879	0004890953703000	000176105823	76105823		
0000000089574879	0004890953703000	000176107184	76107184		
0000000089861162	0005090634257000	000276004106	76004106	9288325	
0000000090218586	0005090749232000	000176116991	76116991		
0000000090218586	0005090749232000	000176105692	76105692		
0000000090218586	0005090749232000	000176105697	76105697		
0000000090348935	0007365096529000	000101021033	1021033	6547706	
0000000091067707	0003962878113000	000101013927	1013927	6540069	
0000000091304724	0003982093308000	000175024808	75024808	9287990	
0000000091887974	0005090783055000	000276083755	76083755	9292068	
0000000091928539	0007687236357000	000375007522	75007522	9287397	
0000000092079131	0005672616782000	000176101924	76101924		9296327; 10087128
0000000092079131	0005672616782000	000176101928	76101928		9296329; 9296330; 9296331; 9296332; 9296333; 9296334; 9296335; 92
0000000092177340	0005092856804000	000176017586	76017586		
0000000092225443	0005090736002000	000276057363	76057363	9290952	
0000000092303912	0004272462101000	000176087416	76087416		
0000000093375211	0005088843819000	000101030264	1030264		
0000000093880196	0007303215276000	000200981501	981501	6515689	
0000000094050471	0004559290390000	000201007807	1007807		6532801
0000000094165036	0006633484335000	000101023655	1023655		
0000000094165036	0006633484335000	000101019308	1019308		
0000000094165036	0006633484335000	000101016710	1016710		
0000000094702078	0006637439208000	000101029045	1029045		
0000000094803370	0005094453631000	000176109695	76109695	9300505	
0000000094812209	0004596103914000	000101015015	1015015		6541288
0000000095383021	0004628048034000	000101015114	1015114		
0000000098498011	0004769697134000	000172419700	72419700	9285431	

SNDG	NDG	Rapporto	Contratto	Property ID (Unit Level) Originator - IMMOBILIARE	Property ID (Unit Level) Originator - NON IMMOBILIARE
0000000098536020	0004787901610000	000375026037	75026037	9288048	
0000000098601307	0004856215373000	000176020759	76020759	9289079	
0000000098606890	0004714021356000	000176004387	76004387	9288340	
0000000098609890	0004727225177000	000275002940	75002940	9287258	
0000000099362760	0006648523476000	000200918195	918195	6504331	
0000000099457639	0005047539183000	000101020445	1020445		
0000000101308141	0007477937033000	000172416458	72416458	9285015	6547060; 6547061; 6547062
0000000101665750	0007701212542000	000176115825	76115825		
0000000101744460	0007716692328000	000176040448	76040448	9290031	9304569
0000000101872320	0007739456060000	000101027007	1027007		
0000000101872320	0007739456060000	000101031587	1031587		7186730
0000000104424562	0005090410704000	000272220005	72220005		8950141
0000000104621212	0005090274838000	000176051050	76051050	9290663	9284855
0000000104621739	0005091481492000	000170930080	70930080	9283667	
0000000104627377	0005090297537000	000176020827	76020827	9289084	
0000000104637995	0005090304598000	000276022558	76022558	9289169	
0000000104642082	0005090301417000	000176038618	76038618		
0000000104642441	0005090724253000	000176035938	76035938	9289791	
0000000104645677	0005090284585000	000173023183	73023183	9286988	
0000000105649281	0005092862741000	000176015404	76015404		
0000000105650023	0005092871431000	000176045199	76045199	9290282	
0000000105659233	0005092905828000	000176062633	76062633		
0000000105659233	0005092905828000	000176046198	76046198		
0000000105659614	0005092952436000	000172420335	72420335	9285832	
0000000105695572	0005092984352000	000175028151	75028151	9288125	
0000000105703638	0005092958890000	000176045159	76045159	9290279	
0000000105715280	0005092990756000	000175021290	75021290	9287824	
0000000107154564	0005094418624000	000172219892	72219892		
0000000107304803	0005094430330000	000176001038	76001038	9288196	
0000000107310649	0005094434374000	000176019528	76019528	9289020	
0000000107317428	0005094426161000	000172420539	72420539		
0000000107348854	0005093559321000	000170930081	70930081		
0000000107350458	0005093578681000	000170930635	70930635	9284123	
0000000107351601	0005093604313000	000176110077	76110077		
0000000107351601	0005093604313000	000176110072	76110072		
0000000107351601	0005093604313000	000176110064	76110064		9300752
0000000107351601	0005093604313000	000176110076	76110076		
0000000107351601	0005093604313000	000176110069	76110069		9300754
0000000107351601	0005093604313000	000176110112	76110112		
0000000107352938	0005094369581000	000174378057	74378057		
0000000107352938	0005094369581000	000374378057	74378057		
0000000109812363	0005124040109000	000101034886	1034886		9287030
0000000111816237	0005127091667000	000372421357	72421357	9286781	
000000047698079	0001573902596000	000176001815	76001815		
0000000050395999	0004778500387000	000175025544	75025544	9288025	9288239
0000000072864961	0007675380331000	000305575278	5575278	6520997	

